



COMMISSIONE EUROPEA

Strasburgo, 11.3.2025  
COM(2025) 101 definitivo

2025/0059 (COD)

Proposta per un

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio**

## **RELAZIONE INTRODUTTIVA**

### **CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

L'Unione europea sta mettendo in atto una politica migratoria integrata, sostenibile e completa, che sia al tempo stesso equa e ferma. Il Patto sulla migrazione e l'asilo<sup>1</sup> ("il Patto"), concordato tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel 2024, fornisce all'UE il quadro giuridico e gli strumenti per migliorare ulteriormente la gestione efficace delle sue frontiere esterne e istituire procedure rapide ed efficienti per l'asilo. I lavori procedono a pieno ritmo per garantirne l'attuazione completa entro la metà del 2026.

L'istituzione di un sistema europeo efficace e comune per i rimpatri è un pilastro centrale del Patto su migrazione e asilo. Per funzionare, qualsiasi sistema di gestione della migrazione deve avere una politica credibile ed efficace in materia di rimpatrio. Quando persone che non hanno il diritto di rimanere nell'UE rimangono, l'intero sistema di migrazione e asilo viene minato. È ingiusto nei confronti di coloro che hanno rispettato le regole, compromette la capacità dell'Europa di attrarre e trattenere i talenti e, in ultima analisi, erode il sostegno pubblico a favore di società aperte e tolleranti. Incentiva gli arrivi illegali ed espone coloro che restano illegalmente a condizioni precarie e allo sfruttamento da parte delle reti criminali. Attualmente, solo il 20% circa dei cittadini di Paesi terzi a cui viene intimato di lasciare l'Unione lo fa effettivamente. Le persone a cui viene intimato di lasciare l'Unione spesso sfuggono alle autorità e si spostano in altri Stati membri. Inoltre, l'attuale mosaico di 27 diversi sistemi nazionali di rimpatrio, ciascuno con il proprio approccio e le proprie procedure, compromette l'efficacia dei rimpatri a livello di Unione. Ciò richiede una profonda revisione del modo in cui la politica di rimpatrio viene legiferata nell'UE.

Gli Orientamenti politici 2024-2029<sup>2</sup> della Presidente von der Leyen hanno annunciato l'intenzione di proporre un nuovo approccio comune sui rimpatri, con un nuovo quadro legislativo volto ad accelerare e semplificare il processo di rimpatrio.

Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato la necessità di una politica unificata, globale ed efficace in materia di rimpatrio e riammissione<sup>3</sup>. Nell'ottobre 2024 ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa sui rimpatri<sup>4</sup>. Nel quadro del Patto, le domande di asilo saranno trattate in modo più rapido ed efficiente. Affinché ciò sia sostenibile, i rimpatri devono avvenire tempestivamente, per evitare che i nostri sistemi siano sovraccarichi, che le persone siano lasciate in un limbo e che ostacolino i tentativi di movimento successivo all'interno dell'UE.

A livello europeo, la politica di rimpatrio è regolata dalla Direttiva 2008/115/CE<sup>5</sup> ("Direttiva rimpatri"). Diverse sfide minano attualmente l'efficienza e l'efficacia dei rimpatri, dalle procedure inefficienti a livello nazionale all'insufficiente cooperazione da parte dei Paesi terzi in materia di rimpatrio.

---

<sup>1</sup> Il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo è disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609>.

<sup>2</sup> [Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029 "Un'Unione che si sforza di più. La mia agenda per l'Europa"](#).

<sup>3</sup> Conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, EUCO 1/23; Conclusioni del Consiglio europeo del 17 ottobre 2024, EUCO 25/24.

<sup>4</sup> Conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, EUCO 1/23; conclusioni del Consiglio europeo del 17 ottobre 2024, EUCO 25/24.

<sup>5</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

riammissione dei propri cittadini. Il processo di rimpatrio coinvolge spesso molte autorità e attori ed è diventato molto complesso in molti Stati membri. L'attuale direttiva rimpatri lascia un ampio margine di manovra alle legislazioni nazionali per l'attuazione delle norme UE e ai tribunali nazionali per la loro interpretazione. Gli Stati membri segnalano problemi legati alla mancanza di chiarezza delle norme e al protrarsi dei procedimenti amministrativi, che compromettono il giusto processo. Ciò crea ambiguità e incertezza per i cittadini di Paesi terzi interessati e per le autorità che gestiscono i rimpatri. La mancanza di cooperazione dei cittadini di Paesi terzi, che possono opporre resistenza, fuggire o vanificare in altro modo gli sforzi di rimpatrio, rende difficile l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Gli Stati membri hanno difficoltà a tenere traccia dei cittadini di Paesi terzi durante le diverse fasi delle procedure di rimpatrio, il che rallenta o impedisce i progressi.

Sebbene si siano registrati progressi nell'adozione del rimpatrio volontario, questi sforzi sono ostacolati dalla mancanza di una politica credibile di rimpatrio forzato. Inoltre, i cittadini di Paesi terzi a cui è stato intimato di partire in uno Stato membro e che fuggono in un altro Stato membro attualmente subiscono poche conseguenze: nella maggior parte degli Stati membri, il processo di rimpatrio ricomincia con una nuova decisione di rimpatrio. Ciò compromette le decisioni prese con il giusto processo nel primo Stato membro, con una pratica elusione del sistema di rimpatrio.

I sistemi e le pratiche nazionali mancano di coerenza e attualmente non esiste un processo sistematico e strutturato per identificare e accelerare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che presentano rischi per la sicurezza.

Le numerose divergenze tra le pratiche degli Stati membri comprendono anche approcci diversi al processo di riammissione. Ciò ha un impatto diretto sulla coerenza dell'approccio dell'UE e degli Stati membri alla riammissione nei confronti dei Paesi terzi.

La riforma delle norme dell'UE in materia di rimpatrio è una componente essenziale degli sforzi in corso dell'Unione per riformare le norme di gestione della migrazione. Inoltre, procedure efficaci e moderne per il rimpatrio dei richiedenti asilo e dei soggiornanti fuori termine sono fondamentali per salvaguardare lo spazio di libera circolazione dell'UE senza frontiere interne.

Dall'adozione della direttiva rimpatri nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione hanno visto un'importante riforma. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione con standard minimi a un avvicinamento delle pratiche degli Stati membri, compreso sviluppo di azioni operative e pratiche e il sostegno concreto a un approccio più coerente a livello dell'UE. La Commissione ha cercato in modo proattivo di snellire le pratiche per migliorare l'efficacia dei rimpatri, anche attraverso le raccomandazioni del 2017<sup>6</sup> e del 2023<sup>7</sup> e la strategia dell'UE per il rimpatrio volontario e il reinserimento del 2021<sup>8</sup>. La Commissione ha nominato un coordinatore per i rimpatri, sostenuto da una rete di alto livello per i rimpatri.

La riforma delle norme sul rimpatrio è una priorità e un obiettivo politico dal 2018, quando la Commissione ha presentato la proposta di rifusione dell'attuale direttiva sui rimpatri<sup>9</sup>. Mentre il nuovo regolamento sulle procedure di rimpatrio alle frontiere<sup>10</sup> è entrato in vigore come parte della legislazione del Patto, il

---

<sup>6</sup> Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un "Manuale di rimpatrio" comune che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nello svolgimento di compiti connessi al rimpatrio. C/2017/6505. GU L 339 del 19.12.2017, pagg. 83-159.

<sup>7</sup> Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e sull'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE C/2023/1763. GU L 86 del 24.3.2023, pagg. 58-64.

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione: Strategia dell'UE per il rimpatrio volontario e il reinserimento. Bruxelles, 27.4.2021. COM(2021) 120 definitivo.

<sup>9</sup> Proposta di direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione). Bruxelles, 12.9.2018. COM(2018) 634 final, 2018/0329 (COD).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2024/1349 del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e modifica il regolamento (UE) 2021/1148. PE/17/2024/REV/1. GU L 2024/1349 DEL 22.5.2024.

le norme generali sul rimpatrio sono ancora disciplinate dalla direttiva rimpatri del 2008, che non è più adatta allo scopo. La presente proposta sostituisce la proposta di direttiva della Commissione recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, COM(2018) 634 final, 2018/0329 (COD), adottata dalla Commissione il 12.9.2018, che viene ritirata. Le restanti parti dell'iniziativa del 2018 non hanno ricevuto un sostegno sufficiente per consentire ai legislatori di portare avanti con successo i negoziati e devono pertanto essere ritirate.

La proposta mira ad aumentare l'efficienza del processo di rimpatrio fornendo agli Stati membri norme chiare, moderne, semplificate e comuni per gestire efficacemente i rimpatri. Essa mira a garantire la cooperazione con le autorità da parte dei cittadini di Paesi terzi attraverso una combinazione di obblighi, incentivi e conseguenze in caso di mancata cooperazione. La proposta mira inoltre a prevenire l'elusione delle norme e a reprimere la circolazione non autorizzata all'interno dello spazio Schengen. La proposta mira a garantire che, quando a qualcuno viene ordinato di lasciare l'UE, lo faccia con la forza o volontariamente, se le condizioni lo consentono, nel rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, la proposta mira a dotare gli Stati membri di norme comuni per identificare e accelerare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che rappresentano un rischio per la sicurezza. Per la prima volta, inoltre, prevede la riammissione come parte del processo di rimpatrio. Inoltre, la proposta tutela i diritti fondamentali dei rimpatriati attraverso chiare garanzie procedurali, assicurando che le decisioni di rimpatrio siano soggette a un controllo, compreso il diritto di ricorso e il divieto di respingimento, con la dovuta attenzione alle persone vulnerabili e all'interesse superiore del minore. Eliminando le scappatoie nel processo, la proposta eviterà situazioni in cui una decisione di rimpatrio emessa in uno Stato membro possa essere aggirata o significativamente prolungata trasferendosi in un altro Stato membro. Un meccanismo per il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio introdotto nella proposta sosterrà questo obiettivo.

Un quadro giuridico solido e moderno, fermo ma equo, che rispetti i diritti fondamentali e che fornisca all'Unione e agli Stati membri gli strumenti necessari per rimpatriare efficacemente i cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno, è una parte necessaria di un sistema migratorio veramente europeo.

- **Coerenza con le disposizioni politiche esistenti nell'area di intervento**

La proposta rientra nell'approccio globale alla gestione della migrazione definito nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione<sup>11</sup> e integra il quadro legislativo del Patto adottato nel maggio 2024. Un aspetto fondamentale della legislazione del Patto è il ravvicinamento delle procedure di asilo e di rimpatrio, con il regolamento sulle procedure di asilo e il regolamento sulle procedure di rimpatrio alle frontiere. La presente proposta integra la riforma aggiungendo al quadro legislativo dell'Unione norme comuni per rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno.

La presente proposta si allinea ad alcune delle principali novità previste dagli atti giuridici che compongono il Patto. In questo modo, cerca di garantire un processo equo e trasparente sia per i cittadini di Paesi terzi che per le autorità nazionali. Ad esempio, l'accertamento dell'età dei minori nella proposta rispecchia la soluzione adottata nel regolamento sulla procedura d'asilo. La proposta prevede anche la nomina di un rappresentante per i minori non accompagnati, per garantire che i minori siano trattati in modo appropriato durante il processo di migrazione e ricevano un sostegno adeguato. Inoltre, l'obbligo di cooperazione del cittadino di un Paese terzo e le conseguenze in caso di mancata cooperazione sono bilanciate con il diritto del cittadino di un Paese terzo interessato a essere

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e abroga il regolamento (UE) n. 604/2013. GU L 2024/1351 DEL 22.5.2024.

informati di questi obblighi. In questo modo si crea un processo chiaro ed equo per i cittadini di Paesi terzi e per le autorità nazionali.

La proposta si allinea inoltre alle norme rafforzate degli atti giuridici che compongono il patto riguardanti i cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno che rappresentano un rischio per la sicurezza, per garantire che tutti gli strumenti a livello di Unione siano utilizzati al meglio per identificare correttamente tali cittadini di paesi terzi e assicurarne il rimpatrio rapido ed efficace.

Per quanto riguarda la fuga, la presente proposta si basa su alcune soluzioni legislative che fanno parte della nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza<sup>12</sup>, adattate al contesto del rimpatrio per garantire un approccio più coerente alla lotta contro la fuga.

La proposta prevede maggiori possibilità per gli Stati membri di gestire congiuntamente i movimenti irregolari tra gli Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.

La proposta mira a portare le norme sul rimpatrio allo stesso livello di ambizione del resto del quadro giuridico per la gestione della migrazione e delle frontiere, per creare un collegamento e una continuità senza soluzione di continuità tra le diverse fasi del processo di gestione della migrazione nell'Unione.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La proposta dà inoltre attuazione agli orientamenti strategici per la pianificazione legislativa e operativa nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio Giustizia e Affari interni il 12 dicembre 2024. Secondo gli orientamenti strategici, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono garantire l'effettivo rimpatrio di coloro che non hanno diritto di rimanere. A tal fine, gli orientamenti strategici invitano a sviluppare e attuare un approccio più deciso e globale ai rimpatri, migliorando urgentemente il quadro giuridico e le nostre capacità, insieme all'uso degli strumenti interni ed esterni a nostra disposizione. Infine, gli orientamenti strategici ricordano che una politica di rimpatrio efficace è un pilastro fondamentale di un sistema di asilo e migrazione dell'UE completo e credibile, cui il presente regolamento intende dare attuazione.

La proposta è inoltre coerente con l'azione dell'Unione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, a gestire le frontiere esterne dell'Unione e a preservare lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

La proposta è in linea con l'approccio dell'UE di istituire partenariati equilibrati e globali con i Paesi terzi, in cui la migrazione dovrebbe essere considerata una questione centrale, e di lavorare a stretto contatto con i Paesi terzi in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. Aumentando l'efficacia del suo sistema di rimpatrio, l'UE sarà in grado di sfruttare meglio la migliore cooperazione in materia di riammissione promossa con l'uso di tutte le politiche e gli strumenti pertinenti, tra cui la politica dei visti, il commercio, lo sviluppo e la diplomazia.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

In considerazione del contenuto della proposta, la base giuridica è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. PE/69/2023/REV/1. GU L 2024/1346 DEL 22.5.2024.

Per quanto riguarda la geometria variabile, la presente proposta segue un regime analogo a quello dell'attuale direttiva sui rimpatri.

Ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai Trattati, la Danimarca deciderà, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla proposta di regolamento, se intende recepire nel proprio diritto interno tale proposta, che si basa sull'*acquis* di Schengen.

Per quanto riguarda l'Irlanda, l'attuale direttiva rimpatri presenta un carattere ibrido, come risulta dai suoi considerando. Seguendo lo stesso approccio nella presente proposta, alla stessa si applicano sia il Protocollo 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato ai Trattati, sia il Protocollo 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato ai Trattati.

Nella misura in cui il regolamento proposto costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, le sue disposizioni si applicano all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein in conformità con i rispettivi accordi che associano tali Paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

- **Sussidiarietà**

L'obiettivo della presente proposta è introdurre una procedura comune per il rimpatrio e affrontare le principali carenze e sfide incontrate dagli Stati membri nel rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi privi di diritto di soggiorno nell'Unione. Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina e garantire il rimpatrio di coloro che non hanno diritto di soggiorno è un interesse comune degli Stati membri, che non possono realizzare da soli. Attualmente, molte delle carenze nell'attuazione della politica di rimpatrio sono la conseguenza di una mancanza di interazione tra i sistemi nazionali, che può essere affrontata efficacemente solo a livello dell'UE.

L'obiettivo è quello di dotare tutti gli Stati membri di una procedura continua ed efficiente e di evitare movimenti tra gli Stati membri che vanifichino il processo di rimpatrio.

La nuova procedura dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme, indipendentemente dallo Stato membro che le applica, per garantire equità e un approccio unificato nel trattamento dei cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno, nonché chiarezza e certezza giuridica per i singoli.

Inoltre, stabilire norme a livello nazionale con l'obiettivo di ridurre gli incentivi ai movimenti non autorizzati tra gli Stati membri allo scopo di vanificare il rimpatrio non risolverebbe efficacemente il problema. Pertanto, gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e, a causa della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. L'Unione deve quindi agire e può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Per quanto riguarda l'obiettivo di istituire una procedura comune di rimpatrio, che comprenda un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, norme rafforzate sulle persone che presentano rischi per la sicurezza e la chiarezza delle garanzie procedurali, tutti gli elementi della proposta si limitano a quanto necessario per istituire e rendere possibile tale procedura comune, per razionalizzarla e semplificarla, per assicurare la parità di trattamento in termini di diritti e garanzie nel rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale per i cittadini di Paesi terzi e per evitare discrepanze nelle procedure nazionali, che hanno la conseguenza indesiderata di incoraggiare i movimenti non autorizzati. L'obiettivo di

queste modifiche è trovare il giusto equilibrio tra il trattamento equo dei cittadini di Paesi terzi e la garanzia che il sistema non possa essere aggirato da cittadini di Paesi terzi che mirano a impedire il loro allontanamento dall'Unione. Sono state predisposte tutte le garanzie necessarie per assicurare che i cittadini di Paesi terzi siano trattati in modo umano ed equo, nel pieno rispetto della Carta.

- **Scelta dello strumento**

La Commissione propone un regolamento. Nonostante la presentazione delle Raccomandazioni 2017 e 2023 e le valutazioni periodiche di Schengen per incoraggiare gli Stati membri a utilizzare tutte le flessibilità della Direttiva rimpatri, persistono importanti ostacoli procedurali.

Gli sforzi per migliorare l'efficacia dell'attuazione non si sono dimostrati sufficienti per affrontare le differenze nei tipi di procedure utilizzate, nei diritti e nelle garanzie procedurali per i cittadini di paesi terzi e per garantire un approccio coerente tra gli Stati membri.

Un regolamento che istituisca un sistema comune di rimpatrio nell'Unione, le cui disposizioni siano direttamente applicabili, fornisce il necessario grado di uniformità ed efficacia per un nuovo approccio comune ai rimpatri. Un regolamento garantisce che le principali novità introdotte per aumentare l'efficacia, come le norme procedurali, gli obblighi dei cittadini di Paesi terzi e il riconoscimento reciproco, siano affrontate in modo coerente in tutti gli Stati membri, evitando così effetti distorsivi e lacune nel funzionamento del sistema di rimpatrio dell'UE. Inoltre, questo allineerebbe le norme sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente a quelle specifiche stabilite nel regolamento sulle procedure di rimpatrio alle frontiere.

### **3. I RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex-post/verifiche di idoneità della legislazione esistente**

Dall'entrata in vigore della direttiva rimpatri, le discussioni a livello di esperti del gruppo di contatto rimpatri presieduto dalla Commissione, che riunisce gli esperti degli Stati membri, l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), hanno analizzato l'interpretazione di elementi specifici della direttiva. Nel corso degli anni, ciò ha permesso alla Commissione di avere una chiara visione d'insieme degli elementi più difficili da interpretare e applicare. Il Gruppo di esperti in materia di riammissione e i gruppi di lavoro specifici per paese organizzati da Frontex hanno regolarmente discusso e analizzato le sfide del processo di riammissione.

Le valutazioni periodiche di Schengen e la valutazione tematica di Schengen sui rimpatri del 2024<sup>13</sup> hanno fornito un quadro dettagliato dell'attuale sistema di rimpatrio. Grazie all'approccio peer-to-peer, un team composto da esperti degli Stati membri e della Commissione, con il supporto di agenzie dell'UE, valuta ogni Stato membro e Paese associato Schengen che applica pienamente l'acquis di Schengen almeno una volta ogni sette anni. Queste valutazioni hanno spesso evidenziato problemi specifici nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva rimpatri e hanno permesso alla Commissione di avere una visione d'insieme delle principali sfide legate all'attuazione della direttiva attuale.

La proposta si basa anche sui risultati preliminari dello studio "Gaps and needs of EU law in the area of return", commissionato dalla Direzione generale per la Migrazione e gli Affari interni. Lo studio, condotto da un consorzio dell'ICF, in collaborazione con il Migration Policy Institute (MPI Europe), l'European Policy Centre (EPC) e l'Odysseus Network, ha fornito analisi di alta qualità delle possibili opzioni per il nuovo quadro legislativo sul rimpatrio.

---

<sup>13</sup> Rapporto di valutazione tematica Schengen - Colmare le lacune nazionali: verso un sistema di rimpatrio efficace nell'UE.

basandosi su consultazioni approfondite attraverso sondaggi, workshop e interviste con le principali parti interessate. Anche se lo studio si concluderà solo nel 2025, il processo di consultazione in corso nel contesto dello studio e i risultati preliminari sono stati fondamentali per informare la proposta.

La Commissione si consulta regolarmente con gli operatori degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative attraverso il gruppo di esperti sul rimpatrio della Rete europea sulle migrazioni (EMN-REG). Il lavoro in corso dell'EMN-REG ha fornito una preziosa base di dati pratici, garantendo che la proposta sia fondata sull'esperienza del mondo reale. L'EMN-REG svolge un ruolo fondamentale facilitando la cooperazione continua e la condivisione delle migliori pratiche nel campo del rimpatrio e del reinserimento. Attraverso workshop e seminari regolari, l'EMN-REG affronta temi chiave come la consulenza per il rimpatrio, il rimpatrio volontario e la reintegrazione, il rimpatrio di gruppi vulnerabili e le alternative alla detenzione. La struttura dell'EMN-REG ha consentito un feedback continuo, che ha alimentato le opzioni politiche della presente proposta.

La proposta è stata informata da diversi progetti di ricerca finanziati dall'UE (in corso) nel campo del ritorno e della migrazione irregolare. In particolare, Measuring Irregular Migration and related Policies (MIrreM) sulla migrazione irregolare in generale e De-centring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond (GAPS), Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives (MORE) e Finding Agreement in Return (FAIR) su rimpatrio, reintegrazione e riammissione. Questi progetti di ricerca riuniscono accademici, società civile, governi e organizzazioni internazionali per analizzare, tra l'altro, la regolarizzazione, le barriere/ostacoli alla cooperazione internazionale sul rimpatrio, le motivazioni, le esperienze e le conseguenze delle politiche di rimpatrio e riammissione e gli aspetti dei diritti umani nel rimpatrio volontario e forzato.

La valutazione d'impatto sostitutiva della proposta di rifusione della direttiva sui rimpatri<sup>14</sup> presentata dal Parlamento europeo e la relazione di attuazione del Parlamento europeo sulla direttiva sui rimpatri<sup>15</sup> sono state attentamente considerate nell'elaborazione della nuova proposta.

Un resoconto dettagliato del processo di consultazione e degli elementi di prova che hanno alimentato la proposta è contenuto in un documento di lavoro dei servizi della Commissione di prossima pubblicazione.

- **Consultazioni con le parti interessate**

La proposta è stata elaborata consultando un'ampia gamma di soggetti interessati, tra cui Stati membri, istituzioni europee, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative (ONG), società civile, enti di ricerca e Paesi terzi.

Tra l'ottobre 2024 e il febbraio 2025, la Commissione ha intensificato le consultazioni già strette e continue con le principali parti interessate, tra cui gli Stati membri, gli esperti e gli operatori settore del rimpatrio e la società civile. Le consultazioni si sono svolte a livello politico, strategico e tecnico, per garantire che le realtà e le esigenze di tutte le parti interessate siano state prese in considerazione. In questo contesto, le parti interessate hanno condiviso con la Commissione risorse rilevanti e contributi mirati.

Il lavoro in corso dell'EMN-REG ha fornito una preziosa base di prove pratiche, assicurando che la proposta sia fondata su esperienze e pratiche concrete. Attraverso workshop e seminari periodici, l'EMN-REG ha affrontato nell'ultimo anno temi quali la mutua

---

<sup>14</sup> [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_STU\(2019\)631727](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2019)631727).

<sup>15</sup> [Testi approvati - Relazione sull'attuazione della direttiva rimpatri - Giovedì 17 dicembre 2020.](#)

riconoscimento, consulenza sul rimpatrio, rimpatrio volontario e reintegrazione, rimpatrio di gruppi vulnerabili e alternative alla detenzione. Dal novembre 2024 l'EMN-REG è stato utilizzato anche in modo mirato per sondare le opinioni del gruppo, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili nel processo di rimpatrio.

La Rete di alto livello per il rimpatrio, presieduta dal Coordinatore dell'UE per il rimpatrio, ha inoltre condotto discussioni mirate nel settembre 2024 e nel gennaio 2025, in particolare sulle diverse opzioni e considerazioni politiche per la proposta.

La Commissione ha organizzato diverse sessioni dedicate alla futura legislazione in materia di rimpatrio in occasione del Forum europeo sulla migrazione del novembre 2024, che ha permesso un ulteriore scambio di opinioni e idee, in particolare da parte della società civile.

Il gruppo di esperti della Commissione sui migranti ha inoltre tenuto una discussione specifica sulla futura legislazione in materia di rimpatrio il 15 gennaio 2025.

Nell'ultimo anno, il Consiglio, sotto la guida delle Presidenze di turno, ha organizzato numerose discussioni sulla futura legislazione in materia di rimpatrio a livello tecnico, strategico e ministeriale.

Dal novembre 2024 al febbraio 2025 è stato organizzato un intenso processo di consultazione nell'ambito dello studio "Gaps and needs of EU law in the area of return", commissionato dalla Direzione generale per la Migrazione e gli Affari interni. Lo studio, condotto da un consorzio dell'ICF, in collaborazione con il Migration Policy Institute (MPI Europe), l'European Policy Centre (EPC) e l'Odysseus Network, ha permesso di effettuare consultazioni approfondite attraverso sondaggi, workshop e interviste con le principali parti interessate.

Infine, con l'intensificarsi dei lavori sulla proposta, la Commissione ha ricevuto numerose prese di posizione, note e analisi che segnalavano sfide e problemi e suggerivano soluzioni, tutte debitamente considerate e prese in considerazione nel contesto della preparazione della proposta.

Un resoconto dettagliato del processo di consultazione e degli elementi di prova che hanno alimentato la proposta è contenuto in un documento di lavoro dei servizi della Commissione di prossima pubblicazione.

- **Raccolta e utilizzo delle competenze**

La Commissione si è avvalsa delle competenze raccolte dalle numerose reti e gruppi di esperti attivi nel settore del rimpatrio, tra cui il gruppo di esperti sul rimpatrio della Rete europea sulle migrazioni (EMN-REG), il gruppo di contatto sulla direttiva sul rimpatrio, il gruppo di esperti sulla riammissione, la rete di alto livello per il rimpatrio presieduta dal coordinatore dell'UE per il rimpatrio, gli esperti che lavorano nell'ambito dello studio "Lacune ed esigenze del diritto dell'UE nel settore del rimpatrio".

Inoltre, la Commissione ha tenuto conto dei numerosi documenti, prese di posizione e materiale di ricerca che le sono stati trasmessi, in particolare negli ultimi mesi, con l'intensificarsi dei lavori sulla proposta.

- **Valutazione dell'impatto**

Sebbene non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, a causa dell'urgenza di proporre nuove norme nel settore del rimpatrio, la proposta si basa su un'ampia gamma di consultazioni, studi e valutazioni, come indicato sopra.

Un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che il processo di consultazione che ha portato alla proposta, nonché un'analisi di alcune delle principali opzioni politiche considerate, sarà pubblicato a breve.

- **Adeguatezza e semplificazione della normativa**

La proposta mira a semplificare e snellire l'attuale quadro giuridico, che è stato ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei tribunali nazionali, determinando anche un elevato livello di complessità nell'attuazione delle norme.

L'obbligo di cooperazione ridurrà l'onere amministrativo per gli Stati membri, poiché i cittadini di Paesi terzi saranno obbligati a partecipare attivamente al processo di rimpatrio fornendo tutte le informazioni necessarie e a rimanere costantemente presenti e disponibili. Un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio eviterà la duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri e le valutazioni multiple per lo stesso cittadino di un Paese terzo. Inoltre, l'ordine di rimpatrio dell'UE faciliterà lo scambio di informazioni necessarie per riconoscere le decisioni di rimpatrio degli altri Stati membri.

- **Diritti fondamentali**

presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>16</sup>, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati<sup>17</sup>, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>18</sup>, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura<sup>19</sup> e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia<sup>20</sup>.

Questa proposta garantisce che i rimpatri siano condotti nel rispetto della dignità umana, del diritto alla vita, della proibizione della tortura e di trattamenti o punizioni inumani e degradanti, del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto alla vita familiare e privata, compresa la protezione dei dati personali, della protezione in caso di allontanamento ed espulsione, in particolare del principio di *non respingimento e della protezione contro le espulsioni collettive*, della non discriminazione e del diritto a un ricorso effettivo.

Il diritto alla libertà è tutelato attraverso la rigorosa circoscrizione del ricorso alla detenzione: la detenzione è giustificata solo per motivi specifici chiaramente definiti nel regolamento, quando si dimostra necessaria e proporzionata, sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso soggetta a revisione giudiziaria. Il regolamento inquadra anche l'uso di alternative alla detenzione, poiché, sebbene queste ultime siano meno invasive della detenzione, tali misure comportano comunque restrizioni della libertà. La proposta garantisce che l'interesse superiore del minore sia tenuto in primaria considerazione nell'applicazione del regolamento. Si applicano norme speciali per i minori nel processo di rimpatrio, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di trattenimento. Inoltre, alcune delle principali novità introdotte dalla legislazione del Patto, in particolare per quanto riguarda accertamento dell'età dei minori e la pratica di nominare un rappresentante per accompagnare un minore non accompagnato, sono ora introdotte anche per la procedura di rimpatrio attraverso il presente regolamento. La proposta esclude inoltre i minori non accompagnati e le famiglie con minori dal rimpatrio verso i Paesi in cui esiste un accordo o una convenzione. Rafforzando le norme sui cittadini di Paesi terzi che presentano rischi per la sicurezza, la proposta promuove anche il diritto alla sicurezza.

---

<sup>16</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 326 del 26 ottobre 2012, pagg. 391-407.

<sup>17</sup> Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, 1951, Serie dei trattati delle Nazioni Unite.

<sup>18</sup> Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950, Consiglio d'.

<sup>19</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966, Nazioni Unite.

<sup>20</sup> Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989, Nazioni Unite.

#### 4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

Come indicato nella scheda finanziaria e digitale legislativa di accompagnamento, gli investimenti richiesti a livello dell'UE e degli Stati membri sono compatibili con il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e possono essere finanziati durante il QFP 2021-2027 per i fondi per gli affari interni, facendo ricorso al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)<sup>21</sup>. Il finanziamento oltre l'anno 2027 rientrerà nei negoziati del prossimo QFP. Si propone di rafforzare il bilancio di Frontex per i rimpatri, se necessario, nel 2025, 2026 e 2027, impiegando risorse interne al bilancio di Frontex in funzione del consumo effettivo.

Gli Stati membri potranno utilizzare i fondi stanziati nell'ambito dei programmi nazionali del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere gli investimenti necessari nelle infrastrutture e nelle procedure per l'attuazione del presente regolamento. Frontex può sostenere gli Stati membri con personale e attività nell'ambito del suo mandato, come il coordinamento delle operazioni di rimpatrio, anche coprendo i costi relativi alle operazioni di rimpatrio, noleggiando aerei o prenotando biglietti per i rimpatri con voli commerciali, allo stesso scopo.

#### 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e accordi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

La Commissione monitorerà regolarmente l'applicazione del regolamento, anche attraverso il meccanismo di valutazione Schengen. La Commissione dovrà riferire sull'attuazione del regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

L'obiettivo principale della proposta è semplificare il processo di rimpatrio e renderlo più chiaro per le autorità nazionali e per i cittadini di Paesi terzi interessati.

La proposta assume la forma di un regolamento, garantendo così che le norme siano direttamente applicabili negli Stati membri e che i rimpatri siano gestiti in modo uniforme in tutta l'Unione. Ciò crea chiarezza e prevedibilità e riduce le possibilità di eludere il sistema di restituzione in uno Stato membro spostandosi in un altro Stato membro.

**Norme procedurali comuni per l'emissione di decisioni relative al rimpatrio:** la proposta prevede norme comuni per l'emissione di decisioni di rimpatrio e l'imposizione di divieti di ingresso. Ciò garantisce che i cittadini di paesi terzi siano trattati allo stesso modo in tutti gli Stati membri e contribuisce ad assicurare che le divergenze tra i sistemi degli Stati membri non possano essere sfruttate. Le definizioni sono state aggiornate alla luce della prassi successiva all'adozione della direttiva rimpatri e, ove applicabile, sono state allineate alle definizioni degli atti giuridici di recente adozione che compongono il Patto, garantendo uniformità, chiarezza e prevedibilità nell'intero processo migratorio. I diritti fondamentali dei rimpatriati sono salvaguardati da chiare garanzie procedurali, che assicurano che le decisioni di rimpatrio siano soggette a controllo, compreso il diritto di ricorso e il divieto di respingimento, con la dovuta attenzione ai minori non accompagnati e all'interesse superiore del bambino.

**Rafforzare il rimpatrio forzato e incentivare il rimpatrio volontario:** la proposta chiarisce quando la decisione di rimpatrio deve essere eseguita attraverso l'allontanamento e definisce il rimpatrio volontario, creando così chiarezza e prevedibilità sia per le autorità responsabili che per i cittadini di Paesi terzi. Questo a sua volta rafforza i rimpatri volontari, poiché il rimpatrio forzato diventa uno strumento chiaro e credibile. La proposta chiarisce le disposizioni sul monitoraggio del rimpatrio forzato.

---

<sup>21</sup> Nella misura in cui le attività saranno finanziate dallo strumento tematico AMIF, queste potranno essere attuate in gestione diretta, indiretta o condivisa.

**Garanzie procedurali:** le norme contenute nella presente proposta devono essere sempre attuate nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali, compreso il rispetto del principio di non respingimento, del diritto alla libertà, del diritto a un ricorso effettivo e dell'interesse superiore del minore. I tempi per la presentazione di ricorsi contro le decisioni di rimpatrio variano significativamente tra gli Stati membri, da pochi giorni a un mese o più. Nel rispetto dei diritti fondamentali, i tempi devono essere sufficienti a garantire l'accesso a un ricorso effettivo, senza ritardare le procedure di rimpatrio. La proposta armonizza inoltre le norme per fornire, su richiesta, assistenza e/o rappresentanza legale gratuita, in linea con le norme del Patto recentemente adottate. Infine, la proposta si allinea alle norme dell'*acquis in materia* di asilo sulla valutazione dell'età dei minori e sulla nomina di un rappresentante che accompagni i minori non accompagnati nel processo di rimpatrio. Fornendo un collegamento con il processo di asilo, la proposta garantisce un trattamento appropriato e coerente dei minori nell'ambito delle norme dell'Unione sulla gestione della migrazione, apportando chiarezza, semplificazione e prevedibilità.

**Obbligo di cooperazione e diritto all'informazione:** la mancanza di cooperazione del cittadino di un paese terzo durante le procedure di rimpatrio è una questione fondamentale che ostacola il rimpatrio. La presente proposta introduce pertanto l'obbligo esplicito per i cittadini di Paesi terzi di cooperare con le autorità nazionali in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, in particolare per stabilire e verificare la loro identità in vista dell'ottenimento di un documento di viaggio valido, fornire informazioni personali, di viaggio e biometriche. Le norme proposte delineano cosa comporta la cooperazione e le conseguenze in caso di mancata cooperazione, insieme a incentivi per garantire la cooperazione, tra cui la consulenza per il rimpatrio e il sostegno al rimpatrio volontario. Per garantire che il cittadino di un Paese terzo sia adeguatamente informato su ciò che ci si aspetta da lui nel processo di rimpatrio, la proposta include il diritto del cittadino di un Paese terzo all'informazione, sulla base di alcune pratiche degli Stati membri, e rispecchia disposizioni simili introdotte dal regolamento sulla procedura di asilo. Il sistema prevede la possibilità di impugnare alcune decisioni e di accedere ai mezzi di ricorso.

**Gestione e prevenzione della fuga e dei movimenti non autorizzati tra Stati membri:** la proposta fornisce agli Stati membri norme rafforzate per garantire la disponibilità dei cittadini di Paesi terzi soggetti a rimpatrio, creando un sistema più capace di valutare e gestire il rischio di fuga. Introduce un elenco esaustivo per valutare il rischio di fuga, garantendo un approccio coerente e uniforme tra gli Stati membri, e un elenco esaustivo di motivi di trattenimento. Le norme che integrano l'obbligo di cooperazione, per garantire che il rimpatriato rimanga disponibile durante tutto il processo di rimpatrio, rispecchiano in parte le soluzioni concordate ai fini dell'asilo previste negli atti giuridici che compongono il Patto, ad esempio la possibilità di richiedere al cittadino di un Paese terzo di rimanere all'interno di un luogo geografico specifico, come una regione.

**Rimpatri di cittadini di Paesi terzi che presentano rischi per la sicurezza:** i cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto di rimanere nell'Unione e che presentano rischi per la sicurezza devono essere rapidamente identificati e rimpatriati. La proposta prevede pertanto l'obbligo generale per le autorità responsabili di effettuare le verifiche necessarie nelle prime fasi del processo di rimpatrio per favorire l'identificazione e verificare eventuali rischi per la sicurezza. La proposta definisce alcune categorie di cittadini di Paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme procedurali speciali per le persone che presentano rischi per la sicurezza, ad esempio quando è stato commesso un reato di una certa gravità. Questi cittadini di Paesi terzi saranno soggetti al rimpatrio forzato, a divieti di ingresso più lunghi e a un terreno di detenzione separato. Queste regole rispecchiano e allineano le norme sul rimpatrio con legislazione del Patto di recente adozione e con il Codice frontiere Schengen, che prevedono norme specifiche per i migranti che presentano rischi per la sicurezza. La proposta prevede inoltre chiare garanzie a tutela dei diritti fondamentali.

**Un ordine di rimpatrio europeo:** mentre gli Stati membri continueranno a emettere le proprie decisioni di rimpatrio, la proposta introduce un ordine di rimpatrio europeo, che integrerà le decisioni di rimpatrio degli Stati membri per fornire chiarezza in tutti gli Stati membri. Il provvedimento europeo di rimpatrio, un modulo comune che includerà gli elementi chiave della decisione di rimpatrio, sarà disponibile attraverso il Sistema d'informazione Schengen. Eventuali modifiche tecniche necessarie per facilitare l'accesso rapido all'ordine di rimpatrio europeo saranno affrontate nel contesto di eventuali future considerazioni sulle modifiche al regolamento (UE) 2018/1860 sull'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'ordine europeo di rimpatrio sarà istituito mediante un atto di esecuzione.

**Un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse da un altro Stato membro:** questa proposta introduce un'importante semplificazione procedurale prevedendo un meccanismo per l'esecuzione diretta di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro. In base alle norme attuali, la maggior parte degli Stati membri ha l'obbligo di emettere una nuova decisione di rimpatrio nei confronti dell'individuo, anche nel caso in cui un altro Stato membro abbia già emesso una decisione di rimpatrio. La presente proposta fornisce agli Stati membri lo strumento per eseguire la decisione di rimpatrio precedentemente emessa dall'altro Stato membro. In questo modo si eliminerebbe una fase del processo e si eviterebbero duplicazioni. Entro il 1° luglio 2027, la Commissione verificherà se gli Stati membri hanno stabilito disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini di rimpatrio europei attraverso il Sistema d'informazione Schengen e adotterà una decisione di attuazione che renderà obbligatorio il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro. La proposta è integrata da deroghe limitate. Gli Stati membri che emettono una decisione di rimpatrio sono responsabili della sua esecuzione e devono utilizzare tutti i mezzi appropriati per garantire un rimpatrio effettivo. Il meccanismo di riconoscimento delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro è sostenuto e facilitato dall'ordine europeo di rimpatrio descritto in precedenza. La proposta chiarisce inoltre il processo e le relative garanzie e rimedi procedurali, sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione della raccomandazione della Commissione del 2023 sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio.

**Rimpatrio in un paese con cui esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio:** la proposta introduce la possibilità di rimpatriare i cittadini di paesi terzi che hanno ricevuto una decisione di rimpatrio in un paese terzo con cui esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio ("hub di rimpatrio"). La possibilità di rimpatriare i migranti irregolari in questi Paesi dovrebbe essere soggetta a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Un accordo o una convenzione può essere concluso con un Paese terzo solo se vengono rispettati gli standard e i principi internazionali in materia di diritti umani in conformità con il diritto internazionale, compreso il principio di *non respingimento*. L'accordo o la convenzione devono stabilire le modalità di trasferimento e le condizioni per il periodo di permanenza del cittadino di un Paese terzo nel Paese, che può essere a breve o a lungo. L'accordo o la convenzione devono essere accompagnati da un meccanismo di monitoraggio che ne valuti l'attuazione e tenga conto di eventuali cambiamenti della situazione nel Paese terzo. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono esclusi dal rimpatrio in un Paese con cui esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio.

**Riammissione come parte integrante del processo di rimpatrio:** La proposta prevede la riammissione come parte integrante del processo di rimpatrio. Stabilisce un approccio procedurale comune presentazione delle richieste di riammissione, anche attraverso un modulo standard per le richieste di riammissione e il follow-up sistematico delle decisioni di rimpatrio con le richieste di riammissione. Aumenta la trasparenza e il coordinamento dell'approccio alla riammissione nei confronti dei Paesi terzi, pur mantenendo la flessibilità degli Stati membri. La proposta introduce elementi per un approccio più coeso nei confronti dei Paesi terzi, prevede una base giuridica chiara per il trasferimento di dati a Paesi terzi ai fini della riammissione. Chiarisce che

la comunicazione con enti di Paesi terzi non riconosciuti per lo svolgimento della procedura di riammissione non equivale al riconoscimento.

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

Vista la proposta della Commissione europea,

Dopo la trasmissione progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>22</sup>, visto il parere del Comitato delle regioni<sup>23</sup>,

Agendo secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando che:

- (1) L'Unione, nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe avere una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema di gestione della migrazione credibile.
- (2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su un sistema di prevenzione e gestione del rischio di fuga e su una cooperazione basata sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri.
- (3) Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale definito nel regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>, è necessario istituire un sistema comune per gestire efficacemente il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente. Tale sistema dovrebbe basarsi su una politica integrata per garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dagli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.
- (4) Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato l'importanza di un'azione decisa a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.

---

<sup>22</sup> GU C [...], [...], p. [...]

<sup>23</sup> GU C [...], [...], p. [...]

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L 222 del 22.5.2024, pag. 1).

- (5) Gli orientamenti strategici per la pianificazione legislativa e operativa nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio Giustizia e affari interni il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace è un pilastro fondamentale di un sistema di asilo e migrazione dell'Unione completo e credibile. A tal fine, gli orientamenti strategici invitano a sviluppare e attuare un approccio più deciso e globale ai rimpatri, aggiornando con urgenza il quadro giuridico.
- (6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe garantire la coerenza con il Patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, nonché alla gestione dell'immigrazione clandestina nell'Unione e alla prevenzione dei movimenti non autorizzati tra gli Stati membri di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, per salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne, nel rispetto dei diritti fondamentali.
- (7) L'Unione e gli Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Nonostante questi sforzi, il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio<sup>25</sup> e dalla direttiva 2008/115/CE<sup>26</sup>, non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione con standard minimi a un avvicinamento delle pratiche degli Stati membri. Nel 2018 la Commissione ha cercato di riformare le norme sul rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri<sup>27</sup>. La Commissione ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità della direttiva 2008/115/CE attraverso le raccomandazioni (UE) 2017/2338<sup>28</sup> e (UE) 2023/682<sup>29</sup>. Tuttavia, i limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati raggiunti.
- (8) Dovrebbe essere istituita una procedura comune per il rimpatrio che sia ferma ed equa, per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Norme chiare e trasparenti applicabili in tutti gli Stati membri dovrebbero fornire certezza ai cittadini di Paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, facilitare e accelerare le procedure di rimpatrio e garantire che il rimpatrio non sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

---

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L 222 del 22.5.2024, pag. 1).

<sup>26</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

<sup>27</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione). Bruxelles, 12.9.2018. COM(2018) 634 final, 2018/0329 (COD).

<sup>28</sup> Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un "manuale di rimpatrio" comune che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nello svolgimento di compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj>).

<sup>29</sup> Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio . C/2023/1763. GU L 86, 24.3.2023, p. 58, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj>.

- (9) L'applicazione delle norme ai sensi del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme sull'accesso alla protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>. Se del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo e le decisioni di rimpatrio per il rilascio e per le misure correttive di cui al regolamento (UE) 2024/1348 e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.
- (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (la "Convenzione di Ginevra"). Dovrebbe essere applicata nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinente.
- (11) Nell'applicazione del presente regolamento devono essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un Paese terzo se esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
- (12) Lo Stato membro nel cui territorio viene individuato il cittadino di un Paese terzo in posizione irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Una volta individuato il soggiorno illegale, gli Stati membri devono identificare rapidamente il cittadino di un Paese terzo e verificare gli eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati dell'Unione e nazionali. Gli Stati membri devono verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo sanitario.
- (13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di un Paese terzo interessato dovrebbe presentare il più rapidamente possibile prove relative alla sua situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. Dovrebbe essere esaminato qualsiasi cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che evidenzia un rischio.
- (14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ridurre i movimenti di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando al contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.
- (15) Una volta stabilito che il cittadino di un paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, dovrebbe essere emessa rapidamente una decisione di rimpatrio basata su una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e le circostanze.

---

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce una procedura comune in materia di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L 222 del 22.5.2024, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349 del 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj>).

- (16) È necessario garantire che gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modulo specifico come provvedimento europeo di rimpatrio e resi disponibili nel Sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o attraverso uno scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. Il provvedimento europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta favorire il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro quando il cittadino di un Paese terzo si sposta senza autorizzazione in un altro Stato membro.
- (17) Spesso, e soprattutto nei casi in cui non vi sia cooperazione da parte del cittadino di un Paese terzo, è difficile per le autorità competenti identificare il Paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In questi casi, le autorità competenti devono determinare il Paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare il Paese o i Paesi più probabili nella decisione di rimpatrio.
- (18) Se un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva di un altro Stato membro, tale decisione dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero facilitare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una maggiore cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e a scoraggiare i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso contro le decisioni di rimpatrio deve essere esercitato nello Stato membro di emissione.
- (19) A partire dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni giuridiche e tecniche per garantire che l'ordine di rimpatrio europeo possa essere reso disponibile attraverso il Sistema d'informazione Schengen. Entro il 1° luglio 2027, poco più di un anno dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione dovrebbe verificare se gli Stati membri hanno stabilito disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini di rimpatrio europei attraverso il Sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale esame, la Commissione dovrebbe adottare una decisione di attuazione che renda obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, supportate dall'ordine di rimpatrio europeo.
- (20) Gli effetti delle misure nazionali di rimpatrio dovrebbero continuare ad avere una dimensione dell'Unione, stabilendo un divieto d'ingresso che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata del divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso e, in linea di principio, non dovrebbe superare i dieci anni. Quando un cittadino di un Paese terzo in posizione irregolare viene individuato durante i controlli di uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire il futuro reingresso e quindi ridurre i rischi di immigrazione clandestina.
- (21) I cittadini di Paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive attraverso l'allontanamento o ottemperando volontariamente all'obbligo di espatrio. I due tipi di rimpatrio dovrebbero essere collegati per evitare lacune nel sistema. Mentre i cittadini di Paesi terzi cooperanti dovrebbero continuare a essere rimpatriati principalmente attraverso il rimpatrio volontario, le norme rafforzate sull'allontanamento cercano di garantire una conseguenza diretta e immediata nel caso in cui il cittadino di un Paese terzo non rispetti la data entro la quale deve partire. Le misure coercitive dovrebbero essere soggette ai principi di proporzionalità ed efficacia rispetto ai mezzi utilizzati e agli obiettivi perseguiti.
- (22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che presentano rischi per la sicurezza e non hanno diritto di rimanere nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario garantire che vengano effettuati controlli pertinenti per identificare e

segnalare i cittadini di paesi terzi che presentano rischi per la sicurezza, anche ricorrendo al processo di screening dal regolamento 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>. Per i cittadini di Paesi terzi che presentano rischi per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la regola, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per prevedere divieti d'ingresso più lunghi, periodi di detenzione più lunghi e l'uso di strutture di detenzione specializzate, in modo da allontanare rapidamente coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione.

- (23) Le nuove norme dovrebbero ampliare le possibilità per gli Stati membri di garantire il rimpatrio in paesi terzi attraverso strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile mettere in atto accordi o intese specifiche con Paesi terzi allo scopo di fornire agli Stati membri più opzioni per i rimpatri, a condizione che le norme internazionali sui diritti umani e il principio di *non respingimento* siano rispettati dal Paese terzo interessato. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbero stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di permanenza nel Paese, le modalità di rimpatrio nel Paese d'origine, le conseguenze in caso di violazioni o di cambiamenti significativi che incidono negativamente sulla situazione nel Paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa.
- (24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa sull'applicazione efficace ed efficiente dell'*acquis* in materia da parte degli Stati membri. Il Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen mediante valutazioni periodiche, non annunciate e tematiche, anche in relazione all'effettivo rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. Questo meccanismo consente individuare rapidamente le carenze che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dello spazio Schengen e garantisce che tali carenze siano debitamente affrontate.
- (25) L'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria degli Stati membri quando applicano le procedure di rimpatrio, in conformità con l'articolo 24 della Carta e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore individuale del minore, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, tenere in debita considerazione il benessere e lo sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, le considerazioni sulla sicurezza e le opinioni del minore in base alla sua età e maturità, compreso il suo background. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi del processo di rimpatrio.
- (26) Qualora vi siano motivi per dubitare che il cittadino di un Paese terzo sia minorenne o meno, è necessario procedere a un accertamento dell'età. Al fine di garantire la coerenza della gestione della migrazione nell'Unione, la stessa procedura prevista dal Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>32</sup> Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce lo screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L 2024/1356 del 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj>).

Consiglio<sup>33</sup>. Nell'effettuare le valutazioni dell'età, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere conto delle linee guida pertinenti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

- (27) Per rafforzare l'efficacia della procedura di rimpatrio, è necessario stabilire chiare responsabilità per i cittadini di Paesi terzi. I cittadini di Paesi terzi devono collaborare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di Paesi terzi devono rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione, dovrebbero essere imposte conseguenze efficaci e proporzionate, tra cui, ad esempio, la riduzione dei benefici e delle indennità concessi in conformità con la legislazione nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o l'estensione della durata di un divieto di ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di un Paese terzo delle varie fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.
- (28) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, se del caso, sanzioni penali in conformità al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (29) Dovrebbe essere istituita una serie di rimedi legali contro le decisioni relative al rimpatrio, per garantire un'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. L'assistenza legale necessaria dovrebbe essere messa a disposizione, su richiesta, di coloro che non dispongono di risorse sufficienti in caso di ricorso o revisione davanti all'autorità giudiziaria.
- (30) Per migliorare l'efficacia delle procedure di rimpatrio, garantendo al contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, i ricorsi contro le decisioni in materia di rimpatrio dovrebbero essere impugnati, per quanto possibile, dinanzi a un unico grado di giudizio. Le norme del presente regolamento relative ai ricorsi e all'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per valutare, gestire e prevenire il rischio di fuga. Le norme comuni dovrebbero semplificare la valutazione di questo rischio nei singoli casi e cercare di aumentare l'uso di alternative efficienti alla detenzione negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.
- (32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento quando proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, che tenga conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità, solo al fine di preparare il rimpatrio. A tal fine, il trattenimento potrebbe essere imposto quando c'è il rischio che i cittadini di Paesi terzi fuggano, quando i cittadini di Paesi terzi ostacolano o evitano il rimpatrio, o quando rappresentano un rischio per la sicurezza, o non rispettano le alternative al trattenimento, o il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la nazionalità. Le autorità devono agire con la dovuta diligenza e il trattenimento deve essere mantenuto solo per il periodo più breve possibile e non può superare i 24 mesi. Laddove la legge nazionale preveda la detenzione di minori, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione primaria. Altre misure alternative alla detenzione, meno coercitive, dovrebbero essere utilizzate quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente.

---

<sup>33</sup> Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce una procedura comune in materia di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L 222 del 22.5.2024, pag. 1).

- (33) Il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che rappresentano un rischio per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà degli altri. Dovrebbe quindi essere possibile trattenere tali cittadini di Paesi terzi per un periodo più lungo, ma qualsiasi detenzione deve essere conforme al principio di proporzionalità.
- (34) I cittadini di Paesi terzi detenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto internazionale e nazionale, tenendo conto delle linee guida pratiche del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe avvenire, di norma, in strutture di detenzione specializzate o in sezioni dedicate di altre strutture. Si può ricorrere alla sistemazione in carcere quando uno Stato membro non è in grado di provvedere a tale struttura, mantenendo i cittadini di Paesi terzi separati dai detenuti comuni.
- (35) I motivi di trattenimento di cui al presente regolamento non pregiudicano altri motivi di trattenimento, compresi i motivi di trattenimento nell'ambito di un procedimento penale, applicabili in base al diritto nazionale e non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo.
- (36) L'obbligo di ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio di diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale dovere è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione di accordi e intese di riammissione, unita al riconoscimento di questo principio come aspetto necessario della cooperazione internazionale nella gestione della migrazione.
- (37) Un approccio sistematico e coordinato alla riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per facilitare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi. Un seguito insufficiente alle decisioni di rimpatrio esecutive rischia di ostacolare l'efficacia dell'approccio comune ai rimpatri. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di richieste di riammissione alle autorità dei Paesi terzi, nei casi in cui la nazionalità sia in dubbio o sia necessario ottenere un documento di viaggio.
- (38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei Paesi terzi, occorre adottare un approccio coerente tra gli Stati membri per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di riammissione e garantire l'unità tra gli Stati membri. La trasparenza e il coordinamento dell'impegno con i Paesi terzi, anche nel contesto della negoziazione degli strumenti di riammissione, dovrebbero essere garantiti per rafforzare un approccio coerente dell'Unione. Per garantire l'efficacia dei rimpatri, la comunicazione con le entità pertinenti dei Paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle entità dei Paesi terzi interessate.
- (39) Procedure di rimpatrio efficaci si basano su un'efficiente cooperazione amministrativa e sulla condivisione di informazioni tra gli Stati membri. Lo scambio di informazioni, compresa la condivisione dei dati sull'identità e la nazionalità dei cittadini di Paesi terzi, dei loro documenti di viaggio e di altre informazioni pertinenti, dovrebbe basarsi su regole chiare, comprese quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo.

e del Consiglio<sup>34</sup>. Tali norme devono rispettare i principi della protezione dei dati e i diritti dell'individuo interessato, garantendo che tali informazioni siano accurate e vengano utilizzate solo ai fini del rimpatrio, della riammissione e del reinserimento, e che siano protette dall'accesso, dalla divulgazione o dall'uso non autorizzati.

- (40) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le autorità competenti rispettino la direttiva [...] che modifica la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato per incoraggiare la denuncia di reato e promuovere la fiducia nel sistema giudiziario.
- (41) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup> si applica al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico alla base della riammissione, il trasferimento di dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi all'identità, ai documenti di viaggio, ad altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle condanne penali e alla salute, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e del reinserimento. Tali trasferimenti devono essere effettuati in conformità al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725<sup>36</sup>, a seconda dei casi, nonché ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (42) Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità degli Stati membri responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio rappresentano una sfida strutturale fondamentale per un processo di rimpatrio più efficiente. Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero lavorare e coordinarsi strettamente. Quando gli Stati membri designano le autorità incaricate dell'applicazione della legge come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, si deve intendere che tale designazione è limitata a tali autorità quando agiscono in qualità di esecutori delle decisioni di rimpatrio. Le autorità di contrasto che agiscono in qualità di autorità investigative in procedimenti penali non dovrebbero essere coperte da tale designazione.
- (43) Un sistema comune per i rimpatri dovrebbe fare pieno uso dei sistemi digitali a supporto della gestione dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, gestiti operativamente a livello di Unione o dagli Stati membri, ponendo l'accento sull'efficienza delle procedure amministrative, sulla cooperazione, sulla condivisione delle informazioni e sull'interoperabilità.
- (44) L'Unione fornisce un sostegno finanziario e operativo per un'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui le attività devono essere finanziate da

---

<sup>34</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj>).

<sup>35</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

<sup>36</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

lo strumento tematico del Fondo Asilo e Migrazione, che possono essere attuati nell'ambito della gestione diretta, indiretta o condivisa. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare ai sensi del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>, nonché l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>. Tale sostegno dovrebbe essere utilizzato in particolare per istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi per fornire assistenza logistica, finanziaria e di altro tipo, materiale o in natura, a sostegno del rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente.

- (45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili sul rimpatrio, la riammissione e il reinserimento sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare le aree di miglioramento, in quanto forniscono indicazioni preziose sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reinserimento. Dovrebbero essere stabiliti standard e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.
- (46) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l'ordine europeo di rimpatrio e il modulo comune per le richieste di riammissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>.
- (47) Le direttive 2001/40/CE, 2008/115/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio devono essere abrogate.
- (48) Poiché gli obiettivi del regolamento, ossia migliorare l'efficienza del rimpatrio per salvaguardare lo spazio senza frontiere interne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo portata o degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (49) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento costruisce - nella in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano i requisiti di cui sopra - un sistema di protezione per i cittadini di paesi terzi.

---

<sup>37</sup> Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj>).

<sup>38</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj>).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

soddisfano le condizioni di ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup> - sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

- (50) Nella misura in cui si applica ai cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>41</sup>; L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 del protocollo 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. [Tuttavia, nella misura in cui il presente regolamento non costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, ha notificato [, con lettera del ...], che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento].

[o]

[Inoltre, nella misura in cui il presente regolamento non costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolata da esso o soggetta alla sua applicazione].

- (51) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce - nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 - uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>42</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
- (52) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce - nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 - uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo di Schengen.

---

<sup>40</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo a un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). GU L 2016/399 del 15.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj>.

<sup>41</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

<sup>42</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

dell'acquis di Schengen<sup>43</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>44</sup>.

- (53) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce - nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 - uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>45</sup>.
- (54) Quando il presente regolamento fa riferimento all'obbligo di lasciare l'Unione europea, questo va inteso come obbligo di lasciare il territorio di tutti gli Stati membri a cui si applica il presente regolamento, anche alla luce dei considerando precedenti.
- (55) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il suo parere in data [...].

HANNO ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:

## **Capitolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e degli obblighi applicabili in virtù del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani.
2. L'obiettivo del presente regolamento è quello di garantire l'effettivo rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale definito nel regolamento.

---

<sup>43</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>44</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

<sup>45</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con riferimento all'abolizione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

di cui agli articoli 3, 4, h), e 5, e), del Regolamento (UE) 2024/1351.

## *Articolo 2*

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri.
2. Il presente regolamento non si applica alle persone che godono del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, come definito all'articolo 2, punto (5), del regolamento (UE) 2016/399.

## *Articolo 3*

### **Deroghe**

1. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente regolamento per i seguenti cittadini di paesi terzi:
  - a. i soggetti sottoposti a respingimento alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/399;
  - b. coloro che vengono fermati o intercettati dalle autorità competenti in relazione all'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.
2. Quando gli Stati membri applicano deroghe ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, basano sul diritto nazionale per garantire il rimpatrio di queste categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano i seguenti articoli: Articolo 12, paragrafo 4 e articolo 12, paragrafo 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettera c), articolo 14, paragrafo 6, lettera e), articolo 34 e articolo 35.

## *Articolo 4*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "cittadino di paese terzo": qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che non goda del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, come definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399;
- (2) "soggiorno irregolare": la presenza, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni di ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;
- (3) Per "Paese di ritorno" si intende uno dei seguenti:
  - (a) un Paese terzo che è il Paese di origine del cittadino di un Paese terzo;
  - (b) un paese terzo che è il paese di residenza abituale formale del cittadino di un paese terzo;
  - (c) un Paese terzo di transito sulla via dell'Unione, in conformità con gli accordi o le intese di riammissione dell'Unione o degli Stati membri;

- (d) un Paese terzo, diverso da quello di cui alle lettere a), b) e g), in cui il cittadino di un Paese terzo ha il diritto di entrare e soggiornare;
  - (e) un Paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale di un cittadino di un Paese terzo è stata respinta in quanto inammissibile, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;
  - (f) il primo Paese d'asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale di un cittadino di un Paese terzo è stata respinta in quanto inammissibile, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1348;
  - (g) un paese terzo con il quale un accordo o un'intesa in base alla quale il cittadino di un paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.
- (4) Per "decisione di rimpatrio" s'intende una decisione amministrativa o giudiziaria che dichiara o dichiara illegale il soggiorno di un cittadino di un Paese terzo e che imponga o dichiari l'obbligo di lasciare l'Unione europea;
  - (5) per "allontanamento" si intende l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle autorità competenti attraverso il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro;
  - (6) "rimpatrio volontario": l'adempimento da parte del cittadino di un paese terzo in posizione irregolare dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita nella decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento;
  - (7) Per "fuga" si intende l'azione con cui il cittadino di un paese terzo non rimane a disposizione delle autorità amministrative o giudiziarie competenti, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sfuggono al controllo del cittadino di un paese terzo.
  - (8) divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieta l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato;
  - (9) procedura di riammissione": tutte le fasi condotte da un'autorità competente o, se del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di un Paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di un Paese terzo e all'organizzazione di un'operazione di rimpatrio;
  - (10) per "domanda di riammissione" si intende una richiesta di riammissione presentata da un'autorità competente a un'autorità competente di un Paese terzo, comprendente una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio, a seconda dei casi;
  - (11) per "operazione di rimpatrio" si intende un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente con la quale vengono rimpatriati cittadini di Paesi terzi provenienti da uno o più Stati membri;
  - (12) strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante o non vincolante, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un Paese terzo in merito alla procedura di riammissione, come accordi di riammissione o altri accordi e intese internazionali;
  - (13) "altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno": qualsiasi documento rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo che autorizzi il soggiorno nel suo territorio, che non sia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 o un visto per soggiorni di lunga durata ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2016/399.

Regolamento (UE) 2018/1860 e ad eccezione del documento di cui all'articolo 6 della Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup>.

#### *Articolo 5*

### **Diritti fondamentali**

Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale, in particolare del principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.

## **Capitolo II PROCEDURA DI RITORNO**

### **SEZIONE 1**

#### **INIZIO DELLA PROCEDURA DI RESTITUZIONE**

#### *Articolo 6*

### **Rilevamento e controlli iniziali**

1. Gli Stati membri adottano misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio in vista dell'esecuzione della procedura di rimpatrio e per effettuare tutte le verifiche supplementari necessarie, comprese le verifiche di vulnerabilità e sicurezza.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti si basano su controlli precedenti effettuati in relazione a cittadini di paesi terzi, compreso lo screening ai sensi del regolamento (UE) 2024/1356 o controlli equivalenti ai sensi della legislazione nazionale.
3. Se necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza ai fini dell'esecuzione della procedura di rimpatrio ai sensi del presente regolamento, sulla base di una valutazione del rischio e di criteri oggettivi stabiliti dalla legislazione nazionale.

### **SEZIONE 2 PROCEDURA PER ORDINARE LA RESTITUZIONE**

#### *Articolo 7*

### **Emissione di una decisione di restituzione**

1. Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualsiasi cittadino di un paese terzo che soggiorni illegalmente sul loro territorio, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 8.
2. La decisione di rimpatrio deve essere emessa per iscritto e deve essere motivata in fatto e in diritto, nonché fornire informazioni sui rimedi giuridici disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di un paese terzo senza indebito ritardo.

---

<sup>46</sup> Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346 del 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).

3. Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di limitare le informazioni per motivi di fatto, qualora la legislazione nazionale preveda la limitazione del diritto all'informazione o qualora sia necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento dei reati. In questi casi, il cittadino di un Paese terzo deve essere informato dell'essenza dei motivi per cui è stata presa una decisione di rimpatrio ai fini dell'accesso a un ricorso effettivo.
4. Quando non è possibile determinare un paese di rimpatrio sulla base delle informazioni a disposizione delle autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, una decisione di rimpatrio può indicare provvisoriamente uno o più paesi di rimpatrio.
5. Al cittadino di un paese terzo viene fornita, su richiesta, una traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio, di cui al paragrafo 2, comprese le informazioni sui mezzi di ricorso disponibili, in una lingua che il cittadino di un paese terzo comprende o che si può ragionevolmente presumere che comprenda.
6. La decisione di rimpatrio ai sensi del paragrafo 2 è emessa nello stesso atto o contemporaneamente e insieme alla decisione che pone fine al soggiorno legale di un cittadino di un paese terzo, senza pregiudicare le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e internazionale.
7. All'atto dell'emissione della decisione di rimpatrio, i suoi elementi principali sono inseriti nel modulo ("ordine di rimpatrio europeo") predisposto ai sensi del paragrafo 8 e sono resi disponibili attraverso il Sistema d'informazione Schengen in conformità al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 38.
8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la forma dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
9. Il presente articolo non pregiudica la decisione degli Stati membri di concedere in qualsiasi momento un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che offra un diritto di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo a un cittadino di un paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio. In tal caso, la decisione di rimpatrio emessa è revocata o sospesa per la durata di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di altra autorizzazione che offra un diritto di soggiorno.
10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio ai sensi del presente articolo adotta tutte le misure necessarie in conformità al presente regolamento per garantire un rimpatrio effettivo.

#### *Articolo 8*

##### **Eccezioni all'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio**

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di non emettere una decisione di rimpatrio in uno dei seguenti casi in cui il cittadino di un paese terzo sia:
  - a. trasferiti a un altro Stato membro secondo la procedura prevista dall'articolo 23 bis del Regolamento (UE) 2016/399;
  - b. trasferiti a un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o in base alla cooperazione tra Stati membri in conformità all'articolo 44;
  - c. una persona il cui soggiorno illegale è stato rilevato nell'ambito delle verifiche di frontiera effettuate all'uscita dalla frontiera esterna, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE)

2016/399 o controlli equivalenti ai sensi del diritto nazionale, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti della difesa, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di un paese terzo interessato.

2. La decisione di rimpatrio non è emessa nel caso in cui il cittadino di un paese terzo sia titolare di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorni di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o sia oggetto di una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, del visto per soggiorni di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di un paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di un Paese terzo non ottempera, o se la partenza immediata del cittadino di un Paese terzo è richiesta per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 44 o emettere una decisione di rimpatrio in conformità con l'articolo 7.
4. La decisione di rimpatrio non è emessa nel caso in cui il cittadino di un paese terzo sia oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso, si applica la procedura di cui all'articolo 9.

#### *Articolo 9*

#### **Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro**

1. Lo Stato membro in cui il cittadino di un paese terzo soggiorna illegalmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione esecutiva di rimpatrio emessa nei suoi confronti da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine di rimpatrio europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ordina l'allontanamento ai sensi dell'articolo 12.
2. Entro il 1° luglio 2027, la Commissione adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3, basata su una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche adottate dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine di rimpatrio europeo attraverso il sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
3. A partire dalla pubblicazione della decisione di attuazione adottata ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti illegalmente sul loro territorio sulla base dell'ordine di rimpatrio europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento ai sensi dell'articolo 12.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, uno Stato membro può decidere di non riconoscere o eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione qualora l'esecuzione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, o qualora il cittadino di un paese terzo debba essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.

5. Se uno Stato membro non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio ai sensi del paragrafo 1 o 3, tale Stato membro emette una decisione di rimpatrio in conformità all'articolo 7.
6. Lo Stato membro di esecuzione sospende l'esecuzione del rimpatrio se gli effetti della decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione sono sospesi.
7. Se lo Stato membro di emissione ritira la decisione di rimpatrio o se la decisione di rimpatrio è annullata da un'autorità giudiziaria, lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio soggetta alle condizioni di cui all'articolo 7.
8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e i documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 38.
9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio in conformità al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Quando l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione compensa lo Stato membro di esecuzione con un importo che non supera i costi effettivi sostenuti dallo Stato membro di esecuzione. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche dell'indennizzo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
10. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### **SEZIONE 3 DIVIETO DI ACCESSO**

#### *Articolo 10*

#### **Emissione di un divieto d'ingresso**

1. Le decisioni di rimpatrio accompagnate da un divieto di accesso quando:
  - a. il cittadino di un Paese terzo è soggetto ad allontanamento ai sensi dell'articolo 12;
  - b. l'obbligo di rimpatrio non è stato adempiuto entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
  - c. il cittadino di un paese terzo rappresenta un rischio per la sicurezza, in conformità all'articolo 16.
2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono se la decisione di rimpatrio debba essere accompagnata o meno da un divieto di ingresso, tenendo delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di un paese terzo.
3. Il divieto di ingresso è emesso come parte della decisione di rimpatrio o separatamente per iscritto. Esso viene notificato al cittadino di un Paese terzo in una lingua che il di un Paese terzo comprende o che si può ragionevolmente presumere che comprenda.

4. Le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di un paese terzo che ha soggiornato illegalmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno illegale è rilevato in relazione alle verifiche di frontiera effettuate all'uscita ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti della difesa, evitando per quanto possibile rinviare la partenza del cittadino di un paese terzo interessato.
5. Le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso in singoli casi per motivi umanitari o se il cittadino di un Paese terzo collabora debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reinserimento.
6. La durata del divieto di ingresso sarà determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso per un massimo di 10 anni.
7. La durata del divieto di ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi di un massimo di 5 anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, delle ragioni debitamente motivate dalle autorità competenti per cui è necessario impedire ulteriormente al cittadino di un paese terzo di entrare nel territorio degli Stati membri.
8. Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il cittadino di un paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri.

#### *Articolo 11*

##### **Ritiro, sospensione o riduzione della durata di un divieto di ingresso**

1. Il divieto d'ingresso può essere ritirato, sospeso o la sua durata può essere ridotta se il cittadino di un Paese terzo:
  - a. dimostra di essere rientrato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;
  - b. non sia già oggetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento in passato;
  - c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era ancora in vigore un divieto di ingresso.
2. Il divieto d'ingresso può anche essere revocato, sospeso o ridotto in singoli casi giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
3. Il cittadino di un Paese terzo la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata del divieto d'ingresso.

#### **SEZIONE 4 ESECUZIONE DELLA RESTITUZIONE**

#### *Articolo 12*

##### **Rimozione**

1. Il cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio viene allontanato quando:
  - a. il cittadino di un Paese terzo si rifiuta di collaborare con le autorità durante il processo di rimpatrio;
  - b. il cittadino di un paese terzo si trasferisce in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito ai sensi dell'articolo 13;

- c. il cittadino di un paese terzo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;
  - d. il cittadino di un paese terzo non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data fissata a norma dell'articolo 13.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere una decisione amministrativa o giudiziaria separata e scritta che ordina l'allontanamento.
  3. Le autorità competenti valutano la conformità al principio di non respingimento con riferimento al Paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. I cambiamenti delle circostanze e i nuovi elementi che evidenziano un rischio sono debitamente esaminati. Il cittadino di un Paese terzo interessato deve presentare il prima possibile tutti gli elementi pertinenti relativi alla propria situazione personale.
  4. Le misure coercitive adottate per garantire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e, in ogni caso, non devono superare la soglia della forza ragionevole. Esse devono essere attuate in conformità con la legislazione nazionale, nel rispetto dei diritti fondamentali e dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un Paese terzo interessato.
  5. Nell'effettuare i traslochi per via aerea, gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per i traslochi congiunti per via aerea di cui all'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio<sup>47</sup>.
  6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di un paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di un paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali casi, le autorità competenti controllano attentamente la conformità del cittadino di un paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto fino al punto di partenza dall'Unione.

### *Articolo 13*

#### **Ritorno volontario**

1. Quando il cittadino di un paese terzo non è soggetto ad allontanamento ai sensi dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio indica una data entro la quale il cittadino di un paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per il cittadino di un paese terzo di partire prima.
2. La data di cui al paragrafo 1 è determinata tenendo conto delle circostanze specifiche del singolo caso. La data entro la quale il cittadino di un Paese terzo deve partire non deve superare i 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.
3. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo o prorogare il termine per lasciare il territorio ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del singolo caso, come i legami familiari, l'esistenza di figli che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma di sostegno al rimpatrio e al reinserimento ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'adempimento dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. Qualsiasi proroga del periodo di partenza deve essere comunicata per iscritto al cittadino di un Paese terzo.

---

<sup>47</sup> Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dal territorio di due o più Stati membri di cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj>).

4. Il cittadino di un paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita ai sensi del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di un paese terzo è soggetto ad allontanamento ai sensi dell'articolo 12. In caso contrario, il cittadino di un Paese terzo è soggetto ad allontanamento ai sensi dell'articolo 12.

#### *Articolo 14*

#### **Condizioni per il rinvio della rimozione**

1. L'allontanamento ai sensi dell'articolo 12 è rinviato nelle seguenti circostanze:
  - a. quando violerebbe il principio di non respingimento; oppure
  - b. quando e per tutto il tempo in cui è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 28.
2. L'allontanamento ai sensi dell'articolo 12 può essere rinviato per un periodo adeguato, tenendo conto delle circostanze specifiche del singolo caso.
3. Se il cittadino di un paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta deve essere debitamente motivata.
4. Quando adottano una decisione ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, gli Stati membri forniscono al cittadino di un paese terzo interessato una conferma scritta che indica il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale periodo.
5. La decisione di rinviare l'allontanamento ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 deve essere riesaminata regolarmente, almeno ogni 6 mesi.
6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di un paese terzo durante i periodi in cui l'allontanamento è stato rinviato, si tiene conto di quanto segue:
  - a. bisogni primari;
  - b. l'unità familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;
  - c. assistenza sanitaria d'emergenza e trattamento essenziale delle malattie;
  - d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, a condizione che la durata del loro soggiorno sia limitata;
  - e. esigenze particolari delle persone vulnerabili.
7. Se la rimozione è rinviata, le misure di cui all'articolo 31 possono essere applicate quando le condizioni sono soddisfatte.

#### *Articolo 15*

#### **Monitoraggio della rimozione**

1. Gli Stati membri prevedono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.
2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di rimozione da monitorare sulla base di una valutazione del rischio e svolge le sue attività sulla base di un esame documentale e di controlli in loco che possono essere effettuati senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio sulle prossime operazioni di rimozione e garantiscono l'accesso ai luoghi interessati.
3. Le accuse circostanziate di mancato rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento devono essere comunicate all'autorità nazionale competente da parte del monitoraggio.

meccanismo. Le autorità competenti devono trattare tali accuse in modo efficace e senza ritardi ingiustificati.

#### *Articolo 16*

##### **Il rimpatrio di cittadini di paesi terzi comporta rischi per la sicurezza**

1. Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi quando:
  - a. rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza nazionale;
  - b. vi sono seri motivi per ritenere che abbiano commesso un reato grave ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>48</sup>;
  - c. vi sono chiari indizi della sua intenzione di commettere un reato ai sensi della lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.
2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono soggetti all'allontanamento ai sensi dell'articolo 12.
3. In deroga alle disposizioni pertinenti del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo possono essere:
  - a. soggetto a un divieto d'ingresso emesso in conformità all'articolo 10 che supera la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un ulteriore periodo massimo di 10 anni;
  - b. detenuto ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c);
  - c. detenuti nelle carceri e tenuti separati dai detenuti comuni;
  - d. è soggetto a trattenimento per un periodo che supera la durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, e che è determinato da un'autorità giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso individuale, e che è soggetto a revisione da parte di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi.
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che non vi sia il rischio di violare il principio di non respingimento.

#### *Articolo 17*

##### **Ritorno in un paese terzo con il quale un accordo o una convenzione**

1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo paragrafo, punto 3, lettera g), dei cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un Paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso solo con un Paese terzo in cui siano rispettati gli standard e i principi internazionali in materia di diritti umani in conformità con il diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.
2. Un accordo o un'intesa ai sensi del paragrafo 1 deve indicare quanto segue:

---

<sup>48</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_framw/2002/584/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj)).

- a. le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente\_ dal territorio degli Stati membri al Paese terzo di cui al paragrafo 1;
  - b. le condizioni per il soggiorno del cittadino di un paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi i rispettivi obblighi e responsabilità dello Stato membro e del paese terzo;
  - c. se del caso, le modalità di rimpatrio nel Paese d'origine o in un altro Paese in cui il cittadino di un Paese terzo decida volontariamente di tornare, e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;
  - d. gli obblighi del Paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;
  - e. un organismo o un meccanismo indipendente per monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;
  - f. le conseguenze da trarre in caso di violazione dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che abbiano un impatto negativo sulla situazione del Paese terzo.
3. Prima di concludere un accordo o un'intesa ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri.
  4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non possono essere rimpatriati in un Paese terzo di cui al paragrafo 1.

## **SEZIONE 5**

### **RITORNO DEI MINORI**

#### *Articolo 18*

##### **Interesse del bambino**

L'interesse superiore del bambino sarà una considerazione primaria nell'applicazione delle disposizioni in conformità con il presente regolamento.

#### *Articolo 19*

##### **Accertamento dell'età dei minori**

Se, in base alle dichiarazioni del cittadino di un Paese terzo, alle prove documentali disponibili o ad altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che si tratti o meno di un minore, l'autorità competente può intraprendere una valutazione multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuata da professionisti qualificati, per determinare l'età del cittadino di un Paese terzo. L'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348 si applica per analogia a tale valutazione.

#### *Articolo 20*

##### **Rimpatrio di minori non accompagnati**

1. Prima di decidere di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, deve essere fornita assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio, in conformità con l'interesse superiore del minore.
2. Un rappresentante o una persona addestrata a salvaguardare l'interesse superiore del bambino sarà nominato per rappresentare, assistere e agire, a seconda dei casi, per conto di un bambino non accompagnato.

minore nel processo di restituzione. Si deve garantire che il rappresentante nominato sia adeguatamente formato per una comunicazione adatta ai minori e alla loro età e che parli una lingua comprensibile al minore. Si tratta della persona designata ad agire come rappresentante ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346, qualora sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 di tale direttiva.

3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche nel contesto della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro devono accertarsi che sarà restituito a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o a strutture di accoglienza adeguate nel paese di ritorno.

## **Capitolo III**

### **OBBLIGHI DEL CITTADINO DI UN PAESE TERZO**

#### *Articolo 21*

#### **Obbligo di cooperazione**

1. I cittadini di Paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e riammissione e di rispettare l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di Paesi terzi forniscono senza indugio alle autorità competenti informazioni su qualsiasi cambiamento rilevante della loro situazione individuale, ai fini dell'articolo 5.
2. I cittadini di paesi terzi devono:
  - a. rimanere nel territorio Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui è oggetto il cittadino di un paese terzo e non fuggire in un altro Stato membro;
  - b. fornire, su richiesta delle autorità competenti e senza ritardi ingiustificati, tutte le informazioni e i documenti fisici necessari per stabilire o verificare l'identità o comunque rilevanti ai fini della procedura di rimpatrio e riammissione in loro possesso;
  - c. non distruggere o eliminare in altro modo tali documenti, non utilizzare pseudonimi con intento fraudolento, non fornire altre informazioni false in forma orale o scritta e non opporsi in altro modo fraudolento alla procedura di restituzione o riammissione;
  - d. fornire una spiegazione nel caso in cui non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;
  - e. fornire informazioni sui Paesi terzi transitati;
  - f. fornire i dati biometrici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>49</sup>;

---

<sup>49</sup> Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'efficace applicazione dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi il cui soggiorno è irregolare, nonché sulle richieste di confronto con i dati Eurodac da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri.

- g. fornire dati di contatto precisi, tra cui l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono per essere contattati e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;
  - h. fornire, senza indebito ritardo, informazioni su eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al punto (g);
  - i. rimanere a disposizione, ai sensi dell'articolo 23, per tutta la durata delle procedure di rimpatrio e riammissione, e in particolare apparire per la partenza per il trasporto per il rimpatrio;
  - j. fornire tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie nell'ambito delle richieste presentate alle autorità competenti dei Paesi terzi interessati ai fini dell'ottenimento dei documenti di viaggio e collaborare con tali autorità dei Paesi terzi, se necessario;
  - k. se necessario, comparire di persona o, quando è difficile, mediante videoconferenza, davanti alle autorità competenti nazionali e dei Paesi terzi nel luogo indicato da tali autorità, se necessario per stabilire la propria nazionalità;
  - l. se richiesto dalle autorità competenti, partecipare alla consulenza per il rimpatrio e il reinserimento.
3. Le informazioni e la documentazione fisica o, se non disponibili, le relative copie, di cui al paragrafo 2, lettera b), comprendono in particolare le dichiarazioni dei cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:
- a. il nome, la data e il luogo di nascita, il sesso e la nazionalità o le nazionalità o il fatto che il cittadino di un Paese terzo sia apolide;
  - b. i loro familiari e altri dati personali del cittadino di un Paese terzo, se rilevanti per lo svolgimento della procedura di rimpatrio o di riammissione o per la determinazione del Paese di rimpatrio;
  - c. il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di emissione di qualsiasi documento d'identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti forniti da questi ultimi che l'autorità competente ritiene utili ai fini della loro identificazione, dell'espletamento della procedura di rimpatrio o di riammissione e della determinazione paese di rimpatrio;
  - d. tutti i permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di Paesi terzi il diritto di soggiornare, rilasciati da un altro Stato membro o da un Paese terzo;
  - e. qualsiasi decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro;
  - f. paese o paesi e luogo o luoghi di precedente residenza, itinerari di viaggio e documentazione di viaggio.
4. Qualora le autorità competenti decidano di conservare qualsiasi documento necessario ai della preparazione del rimpatrio di cui al paragrafo 2, lettera b), esse provvedono affinché il cittadino di un Paese terzo riceva immediatamente fotocopie o, a scelta dell'interessato, registrazioni elettroniche degli originali. Nel contesto del rimpatrio ai sensi dell'articolo 13, il

---

autorità e Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358 del 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>).

le autorità competenti consegnano tali documenti al cittadino del paese terzo al momento della partenza o all'arrivo nel paese terzo.

5. Il cittadino di un paese terzo accetta qualsiasi comunicazione delle autorità competenti, sia essa telefonica, elettronica o per posta, utilizzando i recapiti più recenti da lui stesso indicati alle autorità competenti in conformità del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione si considera ricevuta e notificata al cittadino di un Paese terzo, oppure utilizzano i sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.
6. Un cittadino di un Paese terzo può essere perquisito o i suoi effetti personali possono essere perquisiti, qualora ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e senza pregiudicare eventuali perquisizioni effettuate per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di un Paese terzo ai sensi del presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali, in particolare i principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed essere soggetta alle garanzie e ai rimedi previsti dalla legislazione nazionale.

## *Articolo 22*

### **Conseguenze in caso di mancata osservanza dell'obbligo di cooperazione**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di un paese terzo, a seguito di una valutazione individuale, misure efficaci, proporzionate e dissuasive tra le seguenti:

- (1) il rifiuto o la riduzione di alcune prestazioni e indennità concesse dalla legislazione degli Stati membri ai cittadini di Paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'incapacità di provvedere alle proprie necessità di base;
- (2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi concessi per promuovere il rimpatrio volontario ai sensi dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nei programmi di rimpatrio e reintegrazione ai sensi dell'articolo 46(3);
- (3) sequestro dei documenti di identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di un Paese terzo ne riceva una copia;
- (4) rifiuto o revoca del permesso di lavoro, ai sensi della legislazione nazionale;
- (5) proroga della durata di un divieto d'ingresso in linea con l'articolo 10, paragrafo 7;
- (6) sanzioni finanziarie.

## *Articolo 23*

### **Disponibilità per il processo di restituzione**

1. Per garantire un rimpatrio rapido, efficiente ed efficace, i cittadini di paesi terzi sono soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle seguenti misure:
  - a. assegnazione a un'area geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;
  - b. residenza a un indirizzo specifico;
  - c. la segnalazione alle autorità competenti in un momento specifico o a intervalli ragionevoli.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui è compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del bambino.
3. Su richiesta, le autorità competenti possono concedere al cittadino di un paese terzo il permesso di:
  - a. lasciare temporaneamente l'area geografica per motivi familiari gravi e urgenti debitamente giustificati o per cure mediche necessarie che non sono disponibili nell'area geografica;
  - b. risiedere temporaneamente al di fuori del luogo designato ai sensi del paragrafo 1, lettera b);
  - c. temporaneamente non rispettare l'obbligo di segnalazione.
4. Le decisioni relative ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, devono essere prese in modo obiettivo e imparziale nel merito del singolo caso e devono essere motivate se il permesso non viene concesso.
5. Il cittadino di un Paese terzo non è tenuto a chiedere l'autorizzazione a partecipare agli appuntamenti con le autorità e i tribunali se la sua presenza è necessaria. Il cittadino di un Paese terzo notifica tali appuntamenti alle autorità competenti.
6. Le decisioni prese in conformità al paragrafo 1, lettere b) e c), sono prese per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di un paese terzo interessato.

## **Capitolo IV**

### **SALVAGUARDIA E RIMEDI**

#### **SEZIONE 1**

##### **SALVAGUARDIE PROCEDURALI**

##### *Articolo 24*

##### **Diritto all'informazione**

1. I cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di rimpatrio devono essere informati senza indebito ritardo su quanto segue:
  - a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché le informazioni sui rimedi giuridici disponibili e sui termini per esperire tali rimedi;
  - b. i diritti e gli obblighi dei cittadini di Paesi terzi durante la procedura di rimpatrio di cui all'articolo 21 e all'articolo 23, le conseguenze dell'inosservanza ai sensi dell'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio sulla persona nel Sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro in conformità all'articolo 9;
  - c. consulenza e programmi di rimpatrio e reintegrazione ai sensi dell'articolo 46;
  - d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio in conformità al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale ai sensi dell'articolo 25.
2. Le informazioni fornite devono essere fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua che il cittadino del paese terzo comprende o è ragionevolmente in grado di comprendere.

di comprensione, anche attraverso la traduzione e l'interpretazione scritta o orale, se necessario. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso di minori, le informazioni sono fornite in modo adatto ai bambini e alla loro età, con la partecipazione del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Il cittadino di un Paese terzo ha la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.

## *Articolo 25*

### **Assistenza e rappresentanza legale**

1. In caso di ricorso o di riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 27, gli Stati membri assicurano, su richiesta del cittadino di un paese terzo, la disponibilità di un'assistenza e di una rappresentanza legali gratuite, nella misura necessaria a garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.
2. I minori non accompagnati riceveranno automaticamente assistenza e rappresentanza legale gratuita.
3. L'assistenza e la rappresentanza legale consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, compresa almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti dalla legislazione nazionale e, in caso di udienza, nella partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal Regolamento (UE) 2024/1348.
4. L'assistenza e la rappresentanza legale gratuite devono essere fornite da consulenti legali o da altre persone adeguatamente qualificate, ammesse o consentite dal diritto nazionale, i cui interessi non siano in conflitto o potenzialmente in conflitto con quelli del cittadino di un Paese terzo.
5. Gli Stati membri possono escludere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nella procedura di ricorso quando:
  - a. si ritiene che il cittadino di un Paese terzo abbia risorse sufficienti per permettersi l'assistenza e la rappresentanza legale a proprie spese;
  - b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;
  - c. l'appello o il riesame avviene a un secondo livello di appello o a un livello superiore, come previsto dalla legislazione nazionale, compresi i riesami o le revisioni dell'appello;
  - d. il cittadino di un Paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.
6. Il cittadino di un paese terzo che richiede assistenza e rappresentanza legale gratuita deve dichiarare la propria situazione finanziaria.
7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:
  - a. imporre limiti monetari o temporali alla fornitura di assistenza e rappresentanza legale gratuita, a condizione che tali limiti non siano arbitrari e non limitino indebitamente l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuita né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;
  - b. chiedere il rimborso totale o parziale delle spese sostenute se la situazione finanziaria del cittadino di un paese terzo è migliorata durante la procedura di rimpatrio o se la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legale gratuita è stata presa sulla base di informazioni false fornite dal cittadino di un paese terzo;

- c. prevedere che, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese e i rimborsi, il trattamento dei cittadini di Paesi terzi sia uguale, ma non più favorevole, del trattamento generalmente riservato ai loro cittadini in materia di assistenza legale.
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche che disciplinano le modalità di presentazione e trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legale gratuita, o applicano le norme esistenti per le richieste interne di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuita.
9. Se la decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite è presa da un'autorità che non è un'autorità giudiziaria in quanto si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria contro tale decisione. A tal , il richiedente ha diritto a richiedere assistenza e rappresentanza legale gratuita.
10. Gli Stati membri possono prevedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nel procedimento amministrativo in conformità con la legislazione nazionale.

## **SEZIONE 2 RIMEDI**

### *Articolo 26*

#### **Il diritto a un ricorso effettivo**

1. Al cittadino di un paese terzo interessato è concesso un rimedio effettivo per impugnare le decisioni di cui agli articoli 7, 10 e 12, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.
2. Il ricorso effettivo deve prevedere un esame completo ed *ex nunc* sia delle questioni di fatto che di diritto.
3. Gli Stati membri garantiscono che il rispetto dei requisiti derivanti dal principio di non respingimento sia verificato dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di un Paese terzo o *d'ufficio*.

### *Articolo 27*

#### **Ricorso presso l'autorità giudiziaria competente**

1. Al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel loro diritto nazionale termini ragionevoli per l'esame da parte dell'autorità giudiziaria competente di primo grado delle decisioni di cui agli articoli 7, 10 e 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione del ricorso all'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data di notifica al cittadino di un paese terzo di una delle decisioni di cui agli articoli 7, 10 e 12, paragrafo 2, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale, in particolare in caso di fuga del cittadino di un paese terzo interessato.
3. Se la decisione di rimpatrio è basata o emessa nello stesso atto di una decisione che rifiuta o pone fine al soggiorno legale, i termini per impugnare la decisione di rimpatrio possono essere quelli dal diritto nazionale per impugnare una decisione che pone fine o rifiuta il soggiorno legale.

4. Se il divieto d'ingresso è emesso insieme a una decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato congiuntamente a tale decisione di rimpatrio, dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e nell'ambito dello stesso procedimento giudiziario e degli stessi termini. Se il divieto di ingresso è emesso separatamente dalla decisione di rimpatrio o è l'unica decisione da impugnare, può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario separato sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato congiuntamente alla decisione di rimpatrio.
5. Se i documenti non sono presentati in tempo utile, come stabilito dall'autorità giudiziaria competente, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, o se i documenti non sono presentati in tempo utile per consentire all'autorità giudiziaria di assicurarne la traduzione nel caso in cui la traduzione sia assicurata dall'autorità giudiziaria competente, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere in considerazione tali documenti.

#### *Articolo 28*

##### **Effetto sospensivo**

1. L'esecuzione delle decisioni emesse ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.
2. Ai cittadini di Paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare un'istanza di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio prima che sia scaduto il termine entro il quale possono esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi all'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, previo esame fatti e delle questioni di diritto, l'esecuzione della decisione di rimpatrio debba essere sospesa in attesa dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa qualora vi sia il rischio di violazione del principio di non respingimento.
3. In caso di presentazione di un ulteriore ricorso contro una prima o successiva decisione di ricorso, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio non è sospesa, a meno che il cittadino di un paese terzo non richieda la sospensione e l'autorità giudiziaria competente non decida di concederla, tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso.
4. La decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio deve essere presa entro 48 ore. Nei casi che comportano questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere superato.

## **Capitolo V**

### **PREVENZIONE DELLA FUGA E DELLA DETENZIONE**

#### *Articolo 29*

##### **Motivi di detenzione**

1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo ai sensi del presente regolamento sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso e solo nella misura in cui il trattenimento è proporzionato.
2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo solo per preparare il rimpatrio o eseguire l'allontanamento.

3. Un cittadino di un paese terzo può essere trattenuto solo sulla base di uno o più dei seguenti motivi di trattenimento:
  - a. rischio di fuga determinato in conformità all'articolo 30;
  - b. il cittadino di un Paese terzo evita o ostacola la preparazione del processo di rimpatrio o allontanamento;
  - c. il cittadino di un Paese terzo presenta rischi per la sicurezza ai sensi dell'articolo 16;
  - d. per determinare o verificare la sua identità o nazionalità;
  - e. l'inosservanza delle misure ordinate ai sensi dell'articolo 31.
4. Tali motivi di detenzione sono stabiliti dalla legislazione nazionale.
5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con una decisione scritta che indica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa, nonché le informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di un Paese terzo in una lingua che il cittadino di un Paese terzo comprende o si può ragionevolmente presumere che comprenda.
6. Nel trattenere un cittadino di un paese terzo ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di qualsiasi segno visibile, dichiarazione o comportamento relativo al cittadino di un paese terzo, o fatto o mostrato da quest'ultimo, che indichi che si tratta di una persona vulnerabile.

#### *Articolo 30*

#### **Rischio di fuga**

1. Il rischio di fuga in un singolo caso, salvo prova contraria, sussiste quando uno dei seguenti criteri è soddisfatto:
  - a. il cittadino di un paese terzo si è trasferito senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri, anche a seguito di un transito attraverso un paese terzo, o tenta di farlo;
  - b. il cittadino di un Paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio o di una decisione esecutiva emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio la persona soggiorna attualmente in modo irregolare, anche in base alle segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2018/1860;
  - c. non conformità con misure di cui all'articolo 23.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione globale delle circostanze specifiche del singolo caso e qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri relativi al cittadino di un paese terzo interessato:
  - a. mancanza di residenza, fissa dimora o indirizzo affidabile;
  - b. esplicita manifestazione di intenzione di non rispettare le misure di rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento, o azioni che dimostrino chiaramente l'intenzione di non rispettare tali misure;
  - c. l'inosservanza degli obblighi derivanti da una decisione di rimpatrio fino alla data in cui il cittadino di un paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri, come previsto all'articolo 13;

- d. l'inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k);
- e. quando la partenza è imminente e vi sono seri motivi per ritenere che il cittadino di un paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);
- f. utilizzare documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti falsi o contraffatti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, distruggere o disporre in altro modo di tali documenti, utilizzare pseudonimi con intento fraudolento, fornire altre informazioni false in forma orale o scritta, o opporsi in altro modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o riammissione;
- g. opponendosi violentemente alla procedura di restituzione;
- h. rientrare nell'Unione in violazione di un divieto di ingresso valido.

### *Articolo 31*

#### **Alternative alla detenzione**

1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di un Paese terzo interessato, comprese le sue eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato in conformità all'articolo 30.
2. A tal , gli Stati membri una delle seguenti misure:
  - a. l'obbligo di presentare regolarmente una relazione alle autorità competenti con una frequenza fino a 3 giorni, in base alle singole circostanze;
  - b. l'obbligo di consegnare alle autorità competenti i documenti di identità o di viaggio;
  - c. l'obbligo di risiedere in un luogo designato dalle autorità competenti;
  - d. deposito di un'adeguata garanzia finanziaria;
  - e. l'uso del monitoraggio elettronico, comprese le garanzie e le procedure previste dalla legislazione nazionale.
3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 deve indicare le relative motivazioni di fatto e di diritto.
4. I cittadini di paesi terzi sono informati di qualsiasi decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo e sono informati delle conseguenze della mancata osservanza di tale decisione, anche ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo siano riesaminate rapidamente da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato o *d'ufficio*, e comunque entro due mesi.

### *Articolo 32*

#### **Periodo di detenzione**

1. Il trattenimento è mantenuto per il periodo più breve possibile e per tutto il tempo in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 ed è necessario per garantire il buon esito del rimpatrio.

2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento cessa di essere giustificato e il cittadino di un paese terzo è rilasciato. Tale rilascio non preclude l'applicazione di misure di prevenzione del rischio di fuga in conformità all'articolo 31.
3. Il trattenimento non deve superare i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore ad altri 12 mesi in un determinato Stato membro, qualora la procedura di rimpatrio possa durare più a lungo a causa della mancanza di cooperazione da parte del cittadino di un Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria da parte dei Paesi terzi.
4. La scadenza del periodo massimo di detenzione ai sensi del paragrafo 3 non preclude l'applicazione di misure ai sensi dell'articolo 31.

### *Articolo 33*

#### **Revisione dei provvedimenti di detenzione**

1. Il trattenimento viene riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o *d'ufficio*.
2. Il trattenimento dei minori non accompagnati deve essere rivisto *d'ufficio* a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.
3. Quando il trattenimento è stato disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano che tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento siano sottoposti a controllo giudiziario, prevedendo che:
  - a. qualsiasi ricorso giudiziario sulla legittimità del trattenimento si concluda il più rapidamente possibile dopo l'inizio del trattenimento, e non oltre i 15 giorni successivi; oppure
  - b. al cittadino di un paese terzo interessato sia concesso il diritto di avviare un procedimento per mezzo del quale la legittimità del trattenimento sia soggetta a controllo giurisdizionale, da concludersi il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento e non oltre i 15 giorni successivi. In questi casi, gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di un Paese terzo interessato, al momento del trattenimento, della possibilità di avviare tale procedimento.

### *Articolo 34*

#### **Condizioni di detenzione**

1. Il trattenimento deve avvenire, di norma, in strutture specializzate, comprese le sezioni dedicate di altre strutture. Qualora uno Stato membro non sia in grado di provvedere al trattenimento in tali strutture e sia costretto a ricorrere alla sistemazione in carcere, i cittadini di Paesi terzi devono essere tenuti separati dai detenuti comuni.
2. I cittadini di paesi terzi detenuti devono avere accesso a spazi all'aperto.
3. Ai cittadini di Paesi terzi in stato di detenzione deve essere consentito, su richiesta, di stabilire a debito un contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti.
4. Si deve prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili detenute e si devono prevedere sistemazioni speciali. L'assistenza sanitaria d'emergenza e il trattamento essenziale delle malattie devono essere forniti ai cittadini di Paesi terzi detenuti.
5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti dovranno

hanno la possibilità di visitare qualsiasi struttura di detenzione, comunicare con i cittadini di Paesi terzi e visitarli in condizioni di rispetto della privacy. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

6. I cittadini di paesi terzi trattenuti devono ricevere per iscritto informazioni che spieghino le regole applicate nella struttura e illustrino i loro diritti e obblighi in un linguaggio semplice e comprensibile. Tali informazioni includono informazioni sul diritto di rivolgersi alle persone o agli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5, ai sensi della legislazione nazionale.

#### *Articolo 35*

### **Condizioni di detenzione dei minori e delle famiglie**

1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori saranno trattenuti solo come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo più breve possibile, tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione al rimpatrio devono disporre di alloggi separati che garantiscano un'adeguata privacy. Il personale deve essere adeguatamente formato e le strutture devono essere adattate per tenere conto delle esigenze delle persone della loro età e del loro sesso, compresi igiene, cibo, servizi sanitari e altre infrastrutture adeguate.
3. I minori in stato di detenzione devono avere la possibilità di svolgere attività di svago, comprese attività ludiche e ricreative adatte alla loro età, e devono avere accesso all'istruzione nel formato più appropriato alla durata della loro detenzione.

## **Capitolo VI RINASCITA**

#### *Articolo 36*

### **Procedura di riammissione**

1. Dopo l'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva e in deroga all'articolo 28, le autorità competenti, con il sostegno di Frontex se del caso, avviano sistematicamente e senza indebiti ritardi la procedura di riammissione.
2. Quando è necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del Paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. La domanda di riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio del documento di viaggio. Le domande di riammissione devono essere presentate senza indugio e, ove possibile, utilizzando un modulo standard ai sensi del paragrafo 6.
3. Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente qualora sia preferibile per motivi giuridici o operativi, anche a causa della durata della validità del documento di viaggio da rilasciare e della non disponibilità del cittadino di un Paese terzo a ricevere il documento di viaggio subito dopo la conferma della cittadinanza. Se del caso, il documento di viaggio europeo per il rimpatrio deve essere utilizzato in conformità allo strumento di riammissione applicabile e al Regolamento (UE) 2016/1953<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

4. Le informazioni sull'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e sul documento di viaggio ottenuto sono caricate nel Sistema d'informazione Schengen dall'autorità competente interessata. Tali informazioni e il documento di viaggio sono messi a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri su richiesta.
5. Gli Stati membri possono concludere accordi appropriati al fine di facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione in conformità all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di determinare il modulo standard da utilizzare per la presentazione delle domande di riammissione di cui al paragrafo 2. Tale modulo standard deve contenere i seguenti elementi: - il modulo di riammissione deve essere utilizzato per la presentazione delle domande di riammissione. Tale modulo standard contiene:
  - a. il formato delle domande di riammissione;
  - b. gli elementi di una domanda di riammissione, compresa la richiesta di conferma della nazionalità e la richiesta di rilascio del documento di viaggio.
7. La procedura di riammissione nei Paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento dell'Unione per i rimpatri, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento fanno parte della struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione per realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.

#### *Articolo 37*

##### **Comunicazione con enti di paesi terzi non riconosciuti**

1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con enti di Paesi terzi non riconosciuti responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.
2. Tale comunicazione si limita a quanto necessario per lo svolgimento della procedura di riammissione e non equivale a un riconoscimento diplomatico delle entità interessate.

## **Capitolo VII**

### **CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### *Articolo 38*

##### **Condivisione delle informazioni tra gli Stati membri**

1. Gli Stati membri si avvalgono di tutti i mezzi appropriati di cooperazione e di scambio di informazioni per attuare il presente regolamento.
2. Lo scambio di informazioni avviene su richiesta di uno Stato membro e può avvenire solo tra le autorità competenti degli Stati membri.
3. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni relative a una persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai fini dell'espletamento della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione e dell'assistenza al reinserimento.
4. Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15, del regolamento (UE) 2019/818 del Consiglio.

---

e che abroga la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj>).

del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>51</sup> o attraverso informazioni supplementari in conformità al Regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni saranno scambiate solo attraverso tali mezzi.

5. I dati richiesti devono essere adeguati, pertinenti, accurati, limitati a quanto necessario per lo scopo previsto e devono indicare i motivi su cui si basano.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 comprendono in particolare:
  - a. informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di un Paese terzo e, se del caso, l'identità dei suoi familiari, parenti e qualsiasi altro rapporto di parentela, in particolare cognome/i; nome/i; se del caso, cognome/i precedente/i e altro/i nome/i (alias, pseudonimo/i); data, luogo e Paese di nascita; sesso;
  - b. informazioni relative ai dati biometrici rilevati dal cittadino di un Paese terzo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1358, in particolare immagini del volto; dati dattiloscopici; data del rilevamento dei dati biometrici; numero di riferimento Eurodac utilizzato dallo Stato membro di origine;
  - c. informazioni relative alla nazionalità e al/i documento/i di viaggio del cittadino di un Paese terzo, in particolare la/e nazionalità attuale/i e quella/e precedente/i; tipo, numero e Paese di rilascio del/i documento/i di viaggio; data di rilascio e data di scadenza del/i documento/i di viaggio;
  - d. informazioni relative ai luoghi di residenza, agli itinerari percorsi, alle lingue parlate e ai dati di contatto (indirizzo/i di posta elettronica e numero/i di telefono) del cittadino di un paese terzo;
  - e. informazioni sui documenti di soggiorno o sui visti rilasciati da uno Stato membro o da un Paese terzo;
  - f. informazioni relative all'operazione di rimpatrio del cittadino di un Paese terzo, in particolare sui dettagli del volo; altre modalità di viaggio; indicazione se il cittadino di un Paese terzo è una persona particolarmente pericolosa che richiede disposizioni specifiche durante l'operazione di rimpatrio; informazioni relative alla scorta;
  - g. informazioni relative al reinserimento del cittadino di un Paese terzo, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, le informazioni di contatto dei familiari nel Paese di ritorno, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi;
  - h. i motivi di qualsiasi decisione di rimpatrio presa nei confronti del cittadino di un Paese terzo;
  - i. informazioni sull'eventuale detenzione del cittadino di un paese terzo o sull'applicazione di misure alternative alla detenzione;
  - j. informazioni relative ai precedenti penali o alla minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale rappresentata dal cittadino di un paese terzo;
  - k. informazioni sulla vulnerabilità e sulle esigenze sanitarie e mediche del cittadino di un Paese terzo.
7. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere quanto prima e entro tre settimane.

---

<sup>51</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj>).

8. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo per le finalità di cui al paragrafo 3. In ogni Stato membro tali informazioni possono essere comunicate, a seconda del tipo e delle competenze dell'autorità ricevente, solo alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione o della fornitura di assistenza al reinserimento.

#### *Articolo 39*

#### **Trasferimento di dati a paesi terzi relativi a cittadini di paesi terzi ai fini della riammissione e del reinserimento**

1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo, se il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché ciò sia necessario ai fini dell'espletamento della procedura di riammissione.
2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a) e c), (f) e (g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza al reinserimento, se il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con terzi competenti per l'assistenza al reinserimento, purché ciò sia necessario per fornire assistenza al reinserimento.
3. Gli Stati membri e Frontex che trasferiscono dati personali ai sensi dei paragrafi 1 o 2 garantiscono che tali trasferimenti siano conformi rispettivamente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.
4. Qualora venga effettuato un trasferimento ai sensi del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e la documentazione è messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo competente istituita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, comprese la data e l'ora del trasferimento e le informazioni sull'autorità competente del paese terzo ricevente.

#### *Articolo 40*

#### **Trasferimento di dati a paesi terzi relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi ai fini della riammissione e del reinserimento**

1. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di un paese terzo possono essere trattati e trasferiti in singoli casi da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex, all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei precedenti 25 anni per un reato di terrorismo o nei precedenti 15 anni per qualsiasi altro reato penale elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup> se è punito con una pena detentiva o con un'ammenda.

---

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj>).

- provvedimento di detenzione per un periodo massimo di almeno tre anni ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di condanna;
- b. il trasferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento della procedura di riammissione di cui all'articolo 36;
  - c. il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dell'esecuzione della procedura di riammissione;
  - d. prima del trasferimento, l'autorità competente e, se del caso, Frontex, si sia accertata che il trasferimento dei dati non rischi di violare il principio di non respingimento;
  - e. prima del trasferimento, l'autorità competente e, se del caso, Frontex, si sia accertata che il trasferimento dei dati non rischi di violare l'articolo 50 della Carta.
2. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di un paese terzo possono essere trattati e trasferiti in singoli casi da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a una terza parte competente per l'assistenza al reinserimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei precedenti 25 anni per un reato di terrorismo o nei precedenti 15 anni per qualsiasi altro reato penale elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 se è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza per un periodo massimo di almeno tre anni ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di condanna;
  - b. il trasferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura di un'assistenza al reinserimento su misura e non finanziaria di cui all'articolo 46;
  - c. il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza al reinserimento al di fornire un reinserimento su misura e non finanziario;
  - d. prima del trasferimento, l'autorità competente e, se del caso, Frontex si siano accertati che il trasferimento dei dati non rischi di violare il principio di non refoulement.
3. Gli Stati membri e Frontex che trasferiscono dati personali ai sensi dei paragrafi 1 o 2 garantiscono che tali trasferimenti siano conformi rispettivamente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.
4. Qualora venga effettuato un trasferimento ai sensi del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e la documentazione è messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo competente istituita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, compresi la data e l'ora del trasferimento, le informazioni sull'autorità competente del paese terzo ricevente, la giustificazione che il trasferimento è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.

#### *Articolo 41*

#### **Trasferimento di dati sanitari di cittadini di paesi terzi a paesi terzi ai fini dell'esecuzione dell'operazione di rimpatrio e reintegrazione.**

1. I dati relativi all'assistenza medica da fornire ai cittadini di Paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in singoli casi da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex, all'autorità competente di un Paese terzo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. il trasferimento dei dati è necessario ai fini dell'esecuzione dell'operazione di restituzione;
  - b. il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dell'esecuzione dell'operazione di rimpatrio;
  - c. prima del trasferimento, l'autorità competente e, se del caso, Frontex si siano accertati che il trasferimento dei dati non rischi di violare il principio di non refoulement.
2. I dati relativi alla salute dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in singoli casi da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a una terza parte competente per l'assistenza al reinserimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. il trasferimento dei dati è necessario per fornire l'assistenza al reinserimento di cui all'articolo 46, adeguata alle esigenze mediche del cittadino di un paese terzo;
  - b. il cittadino di un paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza al reinserimento, affinché tale assistenza sia adattata alle sue esigenze mediche, e ha acconsentito a tale trasferimento.
3. Gli Stati membri e Frontex che trasferiscono dati personali ai sensi dei paragrafi 1 o 2 garantiscono che tali trasferimenti siano conformi rispettivamente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.
4. Qualora venga effettuato un trasferimento ai sensi del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e la documentazione è messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo competente istituita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, compresi la data e l'ora del trasferimento, le informazioni sull'autorità competente del paese terzo ricevente, la giustificazione che il trasferimento è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.

## **Capitolo VIII**

### **SISTEMA COMUNE PER LE RESTITUZIONI**

#### *Articolo 42*

##### **Componenti di un sistema comune per i resi**

1. Un sistema comune per le restituzioni ai sensi del presente regolamento consiste in:
  - a. una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno nell'Unione, compresa una procedura comune di riammissione come parte integrante della stessa;
  - b. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;

- c. le risorse necessarie e il personale competente sufficiente negli Stati membri per l'attuazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la detenzione;
  - d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di Paesi terzi;
  - e. cooperazione tra gli Stati membri;
  - f. Organi, uffici e agenzie dell'Unione che sostengono ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, e in linea con i rispettivi mandati.
2. L'Unione e gli Stati membri individuano le priorità comuni in materia di rimpatrio, riammissione e reinserimento e assicurano il necessario follow-up, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) n. 2024/1351, la valutazione del livello di cooperazione dei Paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione, conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup>, agli strumenti di riammissione dell'Unione e a qualsiasi altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.
  3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne, tenendo conto dell'interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e gestione della migrazione.

#### *Articolo 43*

##### **Autorità e risorse competenti**

1. Ciascuno Stato membro designa, in conformità alla legislazione nazionale, le autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
2. Ogni Stato membro assegna alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso il personale adeguatamente formato che ha ricevuto indicazioni per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri assicurano un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rientri previsti nei prossimi 12 mesi, in particolare ai fini di sistemi ben preparati e di piani di emergenza ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.
4. Gli Stati membri possono essere supportati dalle autorità competenti di un altro Stato membro in conformità all'articolo 44 e dal personale pertinente delle agenzie dell'Unione, anche in conformità all'articolo 45.

#### *Articolo 44*

##### **Cooperazione tra Stati membri**

---

<sup>53</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj>).

1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 43 hanno luogo allo scopo di:
  - a. consentire il transito attraverso il loro territorio per aiutare a rispettare una decisione di rimpatrio di un altro Stato membro o a ottenere i documenti di viaggio;
  - b. fornendo assistenza logistica, finanziaria o di altro tipo, materiale o in natura;
  - c. condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei Paesi terzi al fine di facilitare la riammissione;
  - d. contattare le autorità competenti dei Paesi terzi per verificare l'identità dei cittadini dei Paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;
  - e. organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche per l'esecuzione del rimpatrio;
  - f. facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);
  - g. sostenere la partenza di un cittadino di un paese terzo verso lo Stato membro in cui ha diritto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma.

#### *Articolo 45*

#### **Supporto di Frontex**

1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti dispiegati o supportati da Frontex, compresi gli ufficiali di collegamento per il rimpatrio e altri ufficiali di collegamento, in conformità al regolamento (UE) 2019/1896.
2. Gli Stati membri forniscono informazioni pertinenti a Frontex in merito alle esigenze previste per il sostegno di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in linea con le priorità dell'Unione nel settore del rimpatrio, della riammissione e del reinserimento, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2024/1349, della strategia europea in materia di asilo e migrazione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e delle priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione ai sensi dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) 810/2009.

#### *Articolo 46*

#### **Sostegno al ritorno e alla reintegrazione**

1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza per il rimpatrio e il reinserimento per fornire ai cittadini di Paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reinserimento, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, il presto possibile nel processo di rimpatrio. La consulenza per il rimpatrio e il reinserimento può essere combinata con altre consulenze nell'ambito di altre procedure migratorie nello Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono a fornire informazioni sul rimpatrio e sul reinserimento anche prima di emettere la decisione di rimpatrio, in particolare quando si applica l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.
3. Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali per sostenere il rimpatrio e il reinserimento e, di norma, si avvalgono dei programmi forniti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza al reinserimento fornita dall'Unione consistono in assistenza o incentivi logistici, finanziari e altri materiali o in natura,

compresa l'assistenza al reinserimento nel Paese di ritorno, fornita a un cittadino di un Paese terzo.

4. L'assistenza al reinserimento non è un diritto individuale e non costituisce un pre-requisito per la procedura di riammissione.
5. L'assistenza fornita attraverso i programmi per il rimpatrio e il reinserimento rifletterà il livello di cooperazione e conformità del cittadino del Paese terzo e potrà diminuire nel tempo. Nel determinare il tipo e l'entità dell'assistenza al rimpatrio e al reinserimento, ove applicabile, si terrà conto dei seguenti criteri:
  - a. la cooperazione del cittadino di un Paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione, come previsto dall'articolo 21;
  - b. se il cittadino di un Paese terzo sta rientrando volontariamente o è soggetto ad allontanamento;
  - c. se il cittadino di un paese terzo è un cittadino di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806;
  - d. se il cittadino di un Paese terzo è stato condannato per un reato penale;
  - e. se il cittadino di un Paese terzo ha esigenze specifiche in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o parte di una famiglia.
6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di Paesi terzi che hanno già beneficiato di un altro o dello stesso sostegno fornito da uno Stato membro o dall'Unione. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento dell'assistenza al reinserimento.

## **Capitolo IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 47*

##### **Situazioni di emergenza**

1. Qualora un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporti un onere imprevisto e gravoso per la capacità delle strutture di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, tale Stato membro può, finché la situazione eccezionale persiste, decidere di concedere termini per il controllo giurisdizionale più lunghi di quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, e di adottare misure urgenti in materia di condizioni di trattenimento in deroga a quelle stabilite dall'articolo 34, paragrafo 1, e dall'articolo 35, paragrafo 2.
2. Quando ricorre a tali misure eccezionali, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione non appena cessano i motivi che hanno portato all'applicazione di tali misure eccezionali.
3. Nessuna disposizione del presente articolo deve essere interpretata nel senso di consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutte le misure appropriate, generali o particolari, per garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

#### *Articolo 48*

##### **Statistiche**

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>54</sup>, gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione (Eurostat) i seguenti dati:
  - a. numero di cittadini di Paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio riconosciute da un altro Stato membro;
  - b. numero di cittadini di Paesi terzi sottoposti a misure alternative alla detenzione;
  - c. numero di cittadini di Paesi terzi soggetti a detenzione.
2. I dati comunicati sono disaggregati per età, sesso e cittadinanza. I dati si riferiscono al periodo di riferimento di un trimestre. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a tre mesi di calendario che costituiscono un trimestre entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre. Il primo periodo di riferimento è il [secondo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento].
3. Gli Stati membri comunicano mensilmente a Frontex i seguenti dati, nonché le serie di dati corrispondenti, relativi a ciascun Paese terzo:
  - a. numero di domande di riammissione presentate;
  - b. numero di richieste di conferma della nazionalità e numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della nazionalità;
  - c. numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del Paese terzo e numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio;
  - d. numero di beneficiari di assistenza al reinserimento suddivisi per Paese terzo. Frontex concede alla Commissione l'accesso ai dati di cui al presente paragrafo.
4. I dati di cui ai paragrafi 1 e 3, disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai Paesi terzi per monitorare l'attuazione e il rispetto del principio di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione.

#### *Articolo 49*

#### **Procedura del comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 50*

#### **Segnalazione**

---

<sup>54</sup> Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj>).

1. Entro [data] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se del caso, propone modifiche.
2. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, le inviano le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi nove mesi prima della scadenza del termine.

#### *Articolo 51*

#### **Abrogazione**

1. La direttiva 2008/115/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento. La direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio sono abrogate con effetto dalla pubblicazione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

#### *Articolo 52*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati

membri. Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

[...] [...]

## **DICHIARAZIONE LEGALE, FINANZIARIA E DIGITALE**

1.	QUADRO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA .....	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa .....	3
1.2.	Area(e) politica(e) interessata(e) .....	3
1.3.	Obiettivo/i.....	3
1.3.1.	Obiettivo/i generale/i.....	3
1.3.2.	Obiettivo/i specifico/i.....	3
1.3.3.	Risultati e impatto attesi .....	3
1.3.4.	Indicatori di performance .....	3
1.4.	proposta/iniziativa riguarda:.....	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Requisiti da soddisfare a breve o a lungo termine, compreso un calendario dettagliato per l'implementazione dell'iniziativa. ....	4
1.5.2.	Valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE (può derivare da diversi fattori, ad esempio guadagni di coordinamento, certezza del diritto, maggiore efficacia o complementarità). Ai fini di questa sezione, per "valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE" si intende il valore risultante dall'azione dell'UE, che si aggiunge al valore che sarebbe stato altrimenti creato dai soli Stati membri.....	4
1.5.3.	Lezioni apprese da esperienze simili in passato .....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale e possibili sinergie con altri strumenti appropriati .....	5
1.5.5.	Valutazione delle diverse opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riqualificazione. ....	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della sua incidenza finanziaria .....	6
1.7.	Modalità esecuzione del bilancio previste.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE .....	8
2.1.	Regole di monitoraggio e rendicontazione.....	8
2.2.	Sistemi di gestione e controllo .....	8
2.2.1.	Giustificazione dei metodi di esecuzione del bilancio, dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposta. ....	8
2.2.2.	Informazioni relative ai rischi identificati e ai sistemi di controllo interno istituiti per mitigarli.....	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra i costi di controllo e il valore dei relativi fondi gestiti) e valutazione dei livelli attesi di rischio di errore (al momento del pagamento e della chiusura). ....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità .....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA STIMATA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10
3.1.	Rubrica/e del quadro finanziario pluriennale e linea/e di bilancio di spesa interessata/e .....	10
3.2.	Incidenza finanziaria stimata della proposta sugli stanziamenti.....	12

3.2.1.	Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate esterne con destinazione specifica.....	17
3.2.2.	Produzione stimata finanziata da stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate esterne con destinazione specifica.....	24
3.2.3.3.	Totale stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno stimato di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziato dal bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziato da entrate esterne con destinazione specifica.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'impatto stimato sugli investimenti legati alle tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale.....	28
3.2.7.	Contributi di terzi.....	28
3.3.	Impatto stimato sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Requisiti di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'implementazione digitale.....	32

# 1. QUADRO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

## 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
IL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea.

## 1.2. Settore(i) politico(i) interessato(i)

Migrazione

## 1.3. Obiettivo/i

### 1.3.1. Obiettivo/i generale/i

L'obiettivo generale di questa proposta è aumentare l'efficienza del processo di rimpatrio fornendo agli Stati membri norme chiare, moderne, semplificate e comuni per gestire efficacemente i rimpatri e rendere il processo più chiaro sia per le autorità competenti che per i cittadini di Paesi terzi interessati.

### 1.3.2. Obiettivo/i specifico/i

#### Obiettivo specifico n. 1

Creare un approccio più unificato tra le norme degli Stati membri in materia di rimpatri, superare le pratiche divergenti istituendo un sistema comune dell'UE per i rimpatri ed evitare che le norme in materia di rimpatrio possano essere aggirate da cittadini di Paesi terzi.

#### Obiettivo specifico n. 2

Snellire la procedura di restituzione, rendere le regole di restituzione facili ed efficienti da applicare, migliorando la chiarezza, anche per quanto riguarda le garanzie procedurali.

#### Obiettivo specifico n. 3

Incentivare la cooperazione dei cittadini dei Paesi terzi interessati attraverso una combinazione di obblighi, incentivi alla cooperazione e conseguenze in caso di mancata cooperazione.

### 1.3.3. Risultati e impatto attesi

*Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi destinatari.*

Un'architettura giuridica migliorata, concepita per accelerare e snellire le procedure di rimpatrio, salvaguardando al contempo i diritti fondamentali. La proposta mira a migliorare l'efficienza procedurale attraverso norme comuni e a introdurre una semplificazione procedurale, facilitando il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri e promuovendo una maggiore coerenza e chiarezza nell'attuazione. Si prevede di accelerare il processo di rimpatrio con il risultato finale di aumentare il numero rimpatri.

IL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea risponde alle richieste politiche di un nuovo approccio per la gestione dei rimpatri nell'UE.

Garantirà che novità fondamentali come l'obbligo di cooperazione, la valutazione del rischio di fuga, la detenzione e le alternative alla detenzione siano affrontate in modo coerente in tutti gli Stati membri. Anche se a breve termine ciò richiederà un adattamento in alcuni Stati membri.

Le pratiche degli Stati, con una maggiore chiarezza delle regole, prevedono significativi guadagni di efficienza nel tempo.

L'iniziativa prevede che gli elementi chiave delle decisioni di rimpatrio degli Stati membri siano inseriti in un modulo comune denominato "ordine di rimpatrio europeo" per favorire il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, inviare un segnale forte ai cittadini di Paesi terzi e contribuire a contrastare i movimenti secondari.

Gli obblighi imposti ai cittadini di Paesi terzi saranno coerenti in tutti gli Stati membri, il che contribuirà a risolvere alcune delle distorsioni del sistema attuale, in cui le differenze tra gli Stati membri vengono sfruttate dai cittadini di Paesi terzi. Il regolamento dovrebbe costituire la base per un sistema di rimpatrio più unito a livello dell'UE, direttamente applicabile e rivolto agli Stati membri, all'Unione, alle agenzie e ai cittadini di Paesi terzi. La proposta faciliterà un uso migliore e più unito e strategico del sostegno di Frontex al rimpatrio, ad esempio nel contesto delle operazioni di rimpatrio congiunte. L'iniziativa stabilisce un approccio procedurale comune presentazione delle richieste di riammissione e aumenta la trasparenza e il coordinamento nell'approccio alla riammissione nei confronti dei Paesi terzi. La proposta introduce la possibilità di un modulo standard di domanda di riammissione, specificando il formato e gli elementi essenziali di una domanda di riammissione, in particolare la richiesta di conferma della nazionalità e la richiesta di rilascio dei documenti di viaggio. Ciò favorirà un approccio di cooperazione coesa con le autorità dei Paesi terzi, contribuendo così a facilitare e migliorare la qualità della raccolta dei dati, fornendo migliori prove per il processo decisionale. Il regolamento mira a sostenere l'attuazione del Patto. Concilia la necessità di norme comuni dell'UE sul rimpatrio con la concessione di un certo grado di flessibilità agli Stati membri. Consentirà adeguamenti per adattarsi alle realtà nazionali e ai contesti nazionali di gestione della migrazione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di cooperazione, le conseguenze della mancata cooperazione, la scelta e le modalità delle alternative al trattenimento e gli aspetti procedurali del processo, compreso il ricorso.

Questa proposta rispetta pienamente la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, nonché la protezione in caso di allontanamento, in particolare il principio di *non respingimento*, la non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo.

Il diritto alla libertà e alla libertà di movimento è tutelato, dato che il trattenimento è giustificato solo per motivi specifici chiaramente definiti nel regolamento. Il Regolamento inquadra anche l'uso di alternative alla detenzione, tenendo presente che le alternative alla detenzione sono meno invasive della detenzione ma comportano comunque restrizioni della libertà.

Il presente regolamento prevede che nel processo di rimpatrio si tenga debitamente conto delle esigenze delle persone vulnerabili, compresi i minori. Il presente regolamento garantisce che l'interesse superiore del minore sia tenuto in primaria considerazione nell'applicazione del regolamento stesso. Nel processo di rimpatrio si applicano norme speciali per i minori, soprattutto per riguarda le condizioni di detenzione. Inoltre, alcune delle principali novità introdotte dalla nuova legislazione del Patto, in particolare per quanto riguarda l'accertamento dell'età dei minori e la pratica di nominare un rappresentante per accompagnare un minore non accompagnato, vengono ora introdotte anche per la procedura di rimpatrio attraverso il presente regolamento.

#### 1.3.4. *Indicatori di performance*

*Specificare gli indicatori per il monitoraggio dei progressi e dei risultati.*

Entro [data] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

I seguenti indicatori principali consentiranno di monitorare l'attuazione e la performance degli obiettivi specifici.

*Obiettivo specifico 1: creare un approccio più unificato tra le norme degli Stati membri in materia di rimpatrio, superare le pratiche divergenti e la necessità di interpretazione istituendo un sistema comune dell'UE per i rimpatri ed evitare che le norme in materia di rimpatrio possano essere aggirate da cittadini di paesi terzi.*

- numero di cittadini di Paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio riconosciute da un altro Stato membro;
- quota annuale delle operazioni di rimpatrio congiunte rispetto al totale dei rimpatri per mezzo di operazioni charter organizzate con l'assistenza di Frontex.

*Obiettivo specifico n. 2: snellire la procedura di rimpatrio, rendere le norme in materia di rimpatrio facili ed efficienti da applicare, aggiornando le definizioni e fornendo maggiore chiarezza, anche per quanto riguarda le garanzie procedurali.*

dati statistici sull'aumento dei tassi di ritorno.

*Obiettivo specifico n. 3: Incentivare la cooperazione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati attraverso una combinazione di obblighi, incentivi alla cooperazione e conseguenze in caso di mancata cooperazione.*

- dati annuali sui rimpatri effettivi (suddivisi per forzati e volontari)
- numero di cittadini di Paesi terzi sottoposti a misure alternative alla detenzione.
- numero di cittadini di Paesi terzi soggetti a detenzione.

#### **1.4. La proposta/iniziativa riguarda :**

una nuova azione

- una nuova azione a seguito di un progetto pilota / azione preparatoria<sup>55</sup>
- l'estensione di un'azione esistente
- una fusione o un riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

#### **1.5. Motivi della proposta/iniziativa**

##### *1.5.1. Requisiti da soddisfare a breve o a lungo termine, compresa una tempistica dettagliata per l'implementazione dell'iniziativa.*

Dopo l'adozione della proposta da parte dei colegislatori (obiettivo potenziale nel 2026), l'attuazione dell'iniziativa legislativa richiede misure tecniche e procedurali a livello europeo e nazionale, che dovrebbero iniziare quando la legislazione entra in vigore.

L'attuazione del regolamento richiederà l'adozione di due atti di esecuzione entro 3-6 mesi dalla data di applicazione del regolamento: uno per stabilire un modulo comune per l'ordine di rimpatrio europeo e uno per stabilire il modulo standard da utilizzare per presentare le domande di riammissione.

<sup>55</sup> Di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Gli Stati membri forniscono a Frontex le informazioni necessarie sulle esigenze di sostegno previste per garantire che Frontex possa pianificare strategicamente il proprio sostegno.

Le risorse pertinenti di Frontex - in particolare quelle umane e finanziarie - dovrebbero essere incrementate nel tempo in linea con il rafforzamento del mandato e l'aumento della domanda di sostegno ai rimpatri. Dopo l'entrata in vigore, l'attuazione delle attività avverrà in modo graduale, per seguire il previsto aumento graduale della domanda di servizi e attività di Frontex, nonché il tempo necessario per l'assorbimento delle nuove risorse.

- 1.5.2. *Valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE (può derivare da diversi fattori, ad esempio guadagni di coordinamento, certezza del diritto, maggiore efficacia o complementarità). Ai fini di questa sezione, per "valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE" si intende il valore risultante dall'azione dell'UE, che si aggiunge al valore che sarebbe stato altrimenti creato dai soli Stati membri.*

#### Motivi per un'azione a livello UE (ex-ante)

Il rimpatrio sicuro e dignitoso dei cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno è un elemento essenziale dell'approccio globale dell'UE in materia di asilo e migrazione. Un rimpatrio efficace è fondamentale per sostenere la credibilità delle politiche di migrazione e asilo. A livello europeo, la politica di rimpatrio è disciplinata dalla direttiva 2008/115/CE<sup>56</sup> (di seguito "direttiva rimpatri"). Attualmente diverse sfide minano l'efficienza e l'efficacia del rimpatrio, dall'inefficienza delle procedure a livello nazionale all'insufficiente cooperazione dei Paesi terzi nella riammissione dei loro cittadini. Nonostante i notevoli sforzi a livello politico e operativo, attualmente il rimpatrio è ben al di sotto di un livello soddisfacente di attuazione: solo il 20% circa dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato ordinato di lasciare l'Unione lo fa effettivamente.

Il regolamento mira a dotare tutti gli Stati membri di procedure efficienti e senza soluzione di continuità e a evitare che i cittadini di paesi terzi si spostino da uno Stato membro all'altro allo scopo di vanificare il processo di rimpatrio.

Le nuove procedure sarebbero disciplinate dalle stesse regole, indipendentemente dallo Stato membro che le applica, per garantirne l'efficienza e assicurare chiarezza e certezza giuridica ai singoli.

Gli Stati membri non possono stabilire individualmente norme comuni per ridurre gli incentivi ai movimenti non autorizzati tra di loro. Pertanto, gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e, a causa della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. In conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve pertanto intervenire e può adottare misure.

#### Valore aggiunto UE generato atteso (ex-post)

La proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi

<sup>56</sup> Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

I cittadini che soggiornano illegalmente nell'Unione europea risponderanno alle richieste politiche di un nuovo approccio per la gestione dei rimpatri nell'UE.

Presenta un quadro giuridico rinnovato che aggiorna la legislazione in materia di rimpatrio del 2008, la allinea agli sviluppi nel settore della migrazione, compreso il Patto sulla migrazione e l'asilo, e la rende adatta alle esigenze e alle sfide di oggi. La proposta mira a semplificare e rendere più efficiente il processo di rimpatrio, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali, rafforzando così l'impegno dell'UE per una politica migratoria equilibrata e credibile. La proposta mira a dotare gli Stati membri degli strumenti necessari per garantire un rimpatrio efficace dei cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto di rimanere nell'Unione, sfruttando appieno le opportunità della cooperazione a livello di UE. Verrebbero inoltre armonizzate le garanzie minime per i diritti dei cittadini di Paesi terzi interessati, incoraggiando una maggiore fiducia reciproca nei sistemi di rimpatrio degli Stati membri. I diritti fondamentali dei rimpatriati sono salvaguardati attraverso chiare garanzie procedurali, assicurando che le decisioni di rimpatrio siano sottoposte a un controllo, compreso il diritto di ricorso e garantendo il rispetto del principio di non respingimento, con la dovuta attenzione alle persone vulnerabili e all'interesse superiore minore. La proposta dovrebbe accelerare il processo di rimpatrio con il risultato finale di aumentare il numero di rimpatri.

### 1.5.3. *Lezioni apprese da esperienze simili in passato*

Dall'adozione della direttiva rimpatri nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione hanno visto un'importante riforma, passando dalla definizione di norme minime al miglioramento della coerenza e delle prassi operative in tutta l'UE. In risposta, una proposta di revisione della direttiva rimpatri del 2018<sup>57</sup> ha cercato di aggiornare il quadro giuridico e migliorare l'efficienza. Tuttavia, mentre il Consiglio ha raggiunto un approccio generale parziale nel 2019<sup>58</sup>, le discussioni interne al Parlamento europeo non hanno portato a una posizione concordata<sup>59</sup> e i negoziati sono rimasti in stallo durante la maggior parte dell'ultimo mandato della Commissione.

Nel settembre 2020, la Commissione ha proposto il Patto su migrazione e asilo<sup>60</sup>. Uno degli obiettivi principali del Patto è l'istituzione di un sistema comune dell'UE per i rimpatri che garantisca rimpatri efficaci nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Il 14 maggio 2024 è stata adottata la legislazione del Patto. Uno degli obiettivi principali del Patto è l'istituzione di un sistema comune dell'UE per i rimpatri che garantisca rimpatri effettivi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

<sup>57</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), COM/2018/634 definitivo.

<sup>58</sup> Consiglio dell'Unione europea (2019), Politica migratoria: Il Consiglio concorda una posizione negoziale parziale sul rimpatrio Direttiva, Consiglio del il Unione Europea Unione Europea, Bruxelles, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/2019/06/07/migration-policy-council-agrees-partial-posizione-negoziale-sulla-direttiva-rimpatrio>.

<sup>59</sup> Parlamento europeo, Proposta di rifusione della direttiva rimpatri, Schema ferroviario legislativo, Parlamento europeo, Bruxelles, <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-proposal-for-a-recast-of-the-return-direction>

<sup>60</sup> Commissione europea (2020), Il patto sulla migrazione e l'asilo, Commissione europea, Bruxelles, [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en).

*1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale e possibili sinergie con altri strumenti adeguati*

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2024 ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta di rimpatrio.

Le Linee guida politiche 2024-2029 della Presidente von der Leyen hanno annunciato la presentazione di una nuova proposta legislativa sui rimpatri.

La proposta fa seguito al Patto sulla migrazione e l'asilo che ha riconosciuto i rimpatri come parte essenziale dell'approccio globale alla migrazione.

Gli investimenti richiesti a livello di UE e di Stati membri sono compatibili con il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Gli investimenti richiesti a livello dell'UE e degli Stati membri sono ammissibili nell'ambito dei Fondi Asilo e Migrazione (AMIF) durante il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. I finanziamenti oltre il 2027 rientreranno nei negoziati del prossimo QFP.

*1.5.5. Valutazione delle diverse opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riqualificazione.*

Nell'ambito dell'attuale QFP, l'investimento richiesto a livello degli Stati membri può essere coperto con una riassegnazione all'interno del programma esistente AMIF. I costi relativi al periodo successivo al 2027 sono indicativi e non pregiudicano il budget disponibile per l'iniziativa nell'ambito del futuro QFP. Tuttavia, la proposta creerà anche sinergie con le attività delle agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Negli ultimi anni, la tendenza è stata quella di una crescita esponenziale della domanda di assistenza di Frontex da parte degli Stati membri in materia di rimpatri, che ha portato a un rafforzamento annuale del bilancio oltre i livelli inizialmente programmati. Poiché la proposta introdurrà un importante potenziamento del livello delle attività di Frontex nel settore dei rimpatri, essa deve essere sostenuta da un rafforzamento finanziario e umano. Gli stanziamenti necessari per finanziare questo potenziamento non sono pianificati nell'ambito della dotazione del QFP di Frontex, poiché si tratta di una nuova proposta per la quale non erano noti gli importi al momento della presentazione della proposta. Si propone di rafforzare il bilancio di rimpatrio di Frontex, se necessario, nel 2025, 2026 e 2027, impiegando risorse interne al bilancio di Frontex in base al consumo effettivo. Il finanziamento oltre l'anno 2027 rientrerà nei negoziati del prossimo QFP.

**1.6 Durata della proposta/iniziativa e del suo impatto finanziario**

**durata limitata**

- in vigore dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA
- l'incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti d'impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

**durata illimitata**

- Implementazione con un periodo di avvio dal YYYY al YYYY,
- seguito dal funzionamento a fondo scala.

## 1.7. Modalità di esecuzione del bilancio previste<sup>61</sup>

- Gestione diretta** da parte della Commissione
  - dai suoi servizi, compreso personale delle delegazioni dell'Unione;
  - dalle agenzie esecutive
- Gestione condivisa** con Stati membri
- Gestione indiretta** affidando i compiti di esecuzione del bilancio a:
  - paesi terzi o gli organismi da essi designati
  - organizzazioni internazionali e loro agenzie (da specificare)
  - la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti
  - organismi di cui articoli 70 e 71 del Regolamento finanziario
  - organismi di diritto pubblico
  - gli enti di diritto privato con funzioni di servizio pubblico, nella misura in cui siano dotati di adeguate garanzie finanziarie
  - organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e dotati di adeguate garanzie finanziarie
  - gli organi o le persone incaricate di attuare azioni specifiche nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune ai sensi del Titolo V del Trattato di Lisbona. Europea, e identificati nell'atto di base pertinente.
  - organismi stabiliti in uno Stato membro, disciplinati dal diritto privato di uno Stato membro o dal diritto dell'Unione e idonei a essere incaricati, in conformità a norme settoriali specifiche, con l'attuazione di fondi dell'Unione o di garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi siano controllati da enti di diritto pubblico o da enti di diritto privato con funzioni di servizio pubblico e siano dotati di adeguate garanzie finanziarie sotto forma di responsabilità solidale da parte degli organi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti e che possono essere, per ciascuna azione, limitate all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

---

<sup>61</sup> I dettagli sui metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

## 2. GESTIONE MISURE

### 2.1. Monitoraggio e reporting regole

Specificare la frequenza e le condizioni.

L'attuazione e il funzionamento del regolamento saranno riesaminati e valutati periodicamente mediante relazioni.

Sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte dai processi strutturati e dai meccanismi di trasparenza previsti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni cinque anni. La Commissione riferirà i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

I finanziamenti attuati nell'ambito della gestione diretta e indiretta saranno attuati nell'ambito dello Strumento tematico AMF, che rientra anche nel meccanismo generale di monitoraggio e valutazione dell'AMF. Saranno stabiliti modelli e regole semplificati per raccogliere gli indicatori dai beneficiari degli accordi di sovvenzione e contributo allo stesso ritmo della gestione condivisa, al fine di garantire la divulgazione di dati comparabili. Quando il contributo dell'Unione sarà erogato attraverso la gestione concorrente, si applicheranno le seguenti regole: I finanziamenti attuati dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente seguiranno le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, indicato come regolamento sulle disposizioni comuni, nel regolamento 2018/2016 (regolamento finanziario) e nel regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, indicato come regolamento AMIF. In linea con il regolamento sulle disposizioni comuni, ogni Stato membro ha già istituito un sistema di gestione e controllo del proprio programma per garantire la qualità e l'affidabilità del sistema di monitoraggio. Pertanto, per la gestione condivisa, esiste un quadro coerente ed efficiente di rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Gli Stati membri sono tenuti a istituire un comitato di monitoraggio al quale la Commissione può partecipare a titolo consultivo. I comitati di monitoraggio esamineranno tutte le questioni che influiscono sui progressi del programma verso il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda i fondi per gli affari interni, gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni annuali sulle prestazioni relative all'attuazione del programma e ai progressi compiuti nel raggiungimento delle tappe e degli obiettivi. Tali relazioni devono inoltre segnalare eventuali problemi che incidono sui risultati del programma e descrivere le azioni intraprese per risolverli.

Per quanto riguarda Frontex, il monitoraggio e la rendicontazione della proposta seguiranno i principi delineati nel regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea<sup>62</sup>, nel regolamento finanziario<sup>63</sup> e in linea con l'approccio comune sulle agenzie decentrate. In particolare, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera deve inviare ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione contenente i programmi di lavoro pluriennali e annuali e la programmazione delle risorse. Il documento definisce gli obiettivi, i risultati attesi e le risorse.

<sup>62</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624

<sup>63</sup> Europol :  
[https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/decision\\_of\\_the\\_europol\\_management\\_board\\_on\\_the\\_adoption\\_of\\_financial\\_regulation\\_applicable\\_to\\_europol.pdf](https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf)

indicatori di performance per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. Frontex deve inoltre presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale consolidata sulle attività. Questa relazione include in particolare informazioni sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti nel Documento unico di programmazione. La relazione deve essere inviata anche alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

## **2.2. Gestione e controllo**

### *2.2.1. Giustificazione dei metodi di esecuzione del bilancio, dei meccanismi di attuazione dei finanziamenti, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposta.*

La strategia di controllo si baserà sul regolamento finanziario e sul regolamento sulle procedure comuni. Per la parte attuata attraverso la gestione diretta e indiretta nell'ambito dello strumento tematico, il sistema di gestione e controllo si baserà sull'esperienza acquisita nell'attuazione dell'attuale QFP.

Per quanto riguarda la gestione condivisa, il regolamento sulle procedure comuni si basa sulla strategia di gestione e controllo in atto per il periodo di programmazione 2014-2020, ma introduce alcune misure volte a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere di controllo sia a livello dei beneficiari che degli Stati membri.

Parte di questa proposta sarà attuata tramite il bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, attraverso la gestione indiretta.

In base al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera deve essere eseguito nel rispetto di un controllo interno efficace ed efficiente. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è pertanto tenuta ad attuare un'adeguata strategia di controllo coordinata tra gli attori coinvolti nella catena di controllo.

Per quanto riguarda i controlli ex-post, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in quanto agenzia decentrata, è particolarmente soggetta a:

- revisione interna da parte Servizio di audit interno della Commissione;
- relazioni annuali della Corte dei conti europea, che forniscono una dichiarazione di affidabilità sull'affidabilità dei conti annuali e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
- discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;
- eventuali indagini condotte dall'OLAF per garantire, in particolare, che le risorse assegnate alle agenzie siano utilizzate correttamente.

In qualità di DG partner dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la DG HOME attuerà la propria strategia di controllo sulle agenzie decentrate per garantire una rendicontazione affidabile nell'ambito relazione annuale di attività (RAA). Mentre le agenzie decentrate sono pienamente responsabili dell'esecuzione del loro bilancio, la DG HOME è responsabile del regolare pagamento dei contributi annuali stabiliti dalle autorità di bilancio dell'UE.

Infine, il Mediatore europeo fornisce un ulteriore livello di controllo e responsabilità all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

### *2.2.2. Informazioni sui rischi identificati e sui sistemi di controllo interno istituiti per mitigarli.*

Per quanto riguarda la parte di gestione condivisa, i rischi generali in relazione all'attuazione dei programmi in corso riguardano la sotto-attuazione del Fondo da parte della

Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze dei sistemi di gestione e controllo. La bozza di CPR semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e controllo tra i diversi Fondi attuati in gestione concorrente. Semplifica anche i requisiti di controllo (ad esempio, verifiche di gestione basate sul rischio, possibilità di accordi di controllo proporzionati basati su procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempi e/o operazioni specifiche).

Per il bilancio eseguito dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è richiesto un quadro di controllo interno specifico basato sul quadro di controllo interno della Commissione europea. Il documento unico di programmazione deve fornire informazioni sui sistemi di controllo interno, mentre la relazione annuale consolidata sulle attività (CAAR) deve contenere informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi.

Inoltre, il Garante europeo della protezione dei dati e il responsabile della protezione dei dati - DPO di Frontex (una funzione indipendente collegata direttamente al Consiglio di amministrazione) supervisionano il trattamento dei dati personali da parte di Frontex.

Infine, in qualità di DG partner dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la DG HOME svolge un esercizio annuale di gestione del rischio per identificare e valutare i potenziali rischi elevati legati alle operazioni delle agenzie. I rischi considerati critici sono riportati annualmente nel piano di gestione della DG HOME e sono accompagnati da un piano d'azione che indica le misure di mitigazione.

A livello operativo sono stati individuati i seguenti rischi:

- risorse operative ridotte a causa delle crescenti esigenze operative degli Stati membri;
- mancanza di risorse finanziarie e umane adeguate alle esigenze operative.

**2.2.3.** *Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra costi di controllo e il valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al momento del pagamento e della chiusura).*

Per quanto riguarda la parte di gestione condivisa, si prevede un potenziale aumento del costo dei controlli per gli Stati membri. Con l'approccio basato sul rischio alla gestione e ai controlli introdotto nella bozza di CPR, unitamente a una maggiore spinta all'adozione di opzioni di costo semplificate (SCO), si prevede una riduzione del costo dei controlli per gli Stati membri. Per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la Commissione riporta il rapporto "costi di controllo/valore dei relativi fondi gestiti". La RAA 2023 della DG HOME riporta lo 0,08% per questo rapporto in relazione agli enti affidati in gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

**2.3. Misure per prevenire le frodi e irregolarità**

La DG HOME continuerà ad applicare la sua strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i suoi controlli interni antifrode siano pienamente allineati con la CAFS e che il suo approccio alla gestione del rischio di frode sia orientato a identificare le aree a rischio di frode e le risposte adeguate.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese incluse nel conto presentato alla Commissione. In questo contesto, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire, individuare e correggere le irregolarità.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, le misure relative alla lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale sono descritte, tra l'altro, nell'articolo 117 del Regolamento della Guardia di frontiera e costiera europea. Frontex partecipa in particolare alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e informa tempestivamente la Commissione sui casi di presunta frode e altre irregolarità finanziarie, in linea con la sua strategia interna antifrode.

Inoltre, in qualità di DG partner, la DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF. Le agenzie decentrate, tra cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, rientrano nell'ambito di applicazione della strategia.

### 3. IMPATTO FINANZIARIO STIMATO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle spese linea/e di bilancio interessata/e

- Linee di bilancio esistenti

*Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Denominazione del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diff./Non diff. <sup>64</sup>	dall'EFTA Paesi <sup>65</sup>	dai paesi candidati e dai potenziali candidati <sup>66</sup>	Da altri paesi terzi	altre entrate con destinazioni specifiche
4	10 01 01 00	Diff./Non diff.	NO	NO	NO	NO
4	10 02 01 00	Diff./Non diff.	NO	NO	NO	NO
4	11 10 01 00	Diff./Non diff.	NO	NO	NO	NO

<sup>64</sup> Diff. = Stanziamenti dissociati / Stanziamenti non dissociati. = Stanziamenti non dissociati.

<sup>65</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>66</sup> Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza finanziaria stimata della proposta sugli stanziamenti di

#### 3.2.1. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa richiede l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

##### 3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

milioni di euro (al terzo )

Denominazione del quadro finanziario pluriennale			4			
DG HOME			Anno	Anno	Anno	TOTALE MFF 2021-2027
			2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi						
10 02 01 00	Impegni	(1a)	0,000	75,044	122,240	197,284
	Pagamenti	(2a)	0,000	8,005	8,514	16,519
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici						
10 01 01 00		(3)	0,000	0,832	1,610	2,442
<b>TOTALE stanziamenti</b>	Impegni	=1a+1b+3	<b>0,000</b>	<b>75,876</b>	<b>123,850</b>	<b>199,726</b>
<b>per DG HOME</b>	Pagamenti	=2a+2b+3	<b>0,000</b>	<b>8,837</b>	<b>10,124</b>	<b>18,961</b>

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021 - 2027
	2025	2026	2027	
Linea di bilancio: 11 10 01 00 / Contributo del bilancio UE all'agenzia	0,148	0,599	1,124	1,871

Si propone di rafforzare il bilancio di rimpatrio di Frontex, se necessario, nel 2025, 2026 e 2027, impiegando risorse interne al bilancio di Frontex, a seconda del consumo effettivo. La riassegnazione interna può compensata da una riduzione della dotazione del seguente programma AMIF / linea di bilancio: 10 02 01 00 / negli anni: 2025-2027.

			Anno	Anno	Anno	<b>TOTALE MFF 2021- 2027</b>
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
TOTALE stanziamenti operativi (compreso il contributo all'agenzia decentrata)	Impegni	(4)	0,148	75,643	123,364	<b>199,155</b>
	Pagamenti	(5)	0,148	8,604	9,637	<b>18,390</b>
TOTALE degli stanziamenti natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici		(6)	0,000	0,832	1,610	<b>2,442</b>
<b>TOTALE stanziamenti alla RUBRICA 4</b>	Impegni	=4+6	<b>0,148</b>	<b>76,475</b>	<b>124,974</b>	<b>201,597</b>
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	<b>0,148</b>	<b>9,436</b>	<b>11,247</b>	<b>20,832</b>
<b>TOTALE stanziamenti delle rubriche da 1 a 6</b>	Impegni	=4+6	<b>0,148</b>	<b>76,475</b>	<b>124,974</b>	<b>201,597</b>
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Pagamenti	=5+6	<b>0,148</b>	<b>9,436</b>	<b>11,247</b>	<b>20,832</b>

<b>Intestazione di quadro finanziario</b>	<b>7</b>	Spese amministrative			
DG HOME		Anno	Anno	Anno	<b>TOTALE MFF 2021- 2027</b>
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	

Risorse umane		0,958	1,146	1,334	<b>3,438</b>
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
<b>TOTALE DG CASA</b>	Stanziamenti	<b>0,958</b>	<b>1,146</b>	<b>1,334</b>	<b>3,438</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	<b>0,958</b>	<b>1,146</b>	<b>1,334</b>	<b>3,438</b>

		Anno	Anno	Anno	<b>TOTALE MFF 2021-2027</b>
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>TOTALE stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 7</b>	Impegni	<b>1,106</b>	<b>77,621</b>	<b>126,308</b>	<b>205,035</b>
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	<b>1,106</b>	<b>10,582</b>	<b>12,581</b>	<b>24,270</b>

3.2.2. *Produzione stimata finanziata da stanziamenti operativi (da non completare per le agenzie decentrate)*

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo)

Indicare obiettivi e risultati			Anno		Anno		Anno		TOTALE	
			2025		2026		2027		2021-2027	
	<b>USCITE</b>									
	Tipo	Costo medio	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo
<b>OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 <i>Rafforzare la dimensione europea nella gestione delle restituzioni e semplificare e rendere più efficace il processo di restituzione.</i></b>										
- Stabilire un modulo comune per l'ordine di restituzione europeo						0,087			0	0,087
- Stabilire un modulo standard per le domande di riammissione.						0,087				0,087
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1			0	0,000	0	0,174	0	0,000	0	0,174
<b>OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 Razionalizzare la procedura di rimpatrio</b>										
- Aumento del numero di rientri forzati						17,070		34,140	0	51,210
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2			0	0,000	0	17,070	0	34,140	0	51,210
<b>OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 Incentivare la cooperazione da parte del rimpatriato</b>										
- Incentivi per le restituzioni volontarie						2,800		5,600	0	8,400
- Capacità di detenzione						55,000		82,500	0	137,500
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 3			0	0,000	0	57,800	0	88,100	0	145,900
<b>TOTALI</b>			0	0,000	0	75,044	0	122,240	0	197,284

### 3.2.3. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito.

#### 3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021 - 2027
	2025	2026	2027	
<b>RUBRICA 7</b>				
Risorse umane	0,958	1,146	1,334	<b>3,438</b>
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
<b>Totale parziale RUBRICA 7</b>	<b>0,958</b>	<b>1,146</b>	<b>1,334</b>	<b>3,438</b>
<b>Esterno RUBRICA 7</b>				
Risorse umane	0,000	0,805	1,610	<b>2,415</b>
Altre spese di natura amministrativa	0,000	0,027	0,000	<b>0,027</b>
<b>Subtotale al di fuori della RUBRICA 7</b>	<b>0,000</b>	<b>0,832</b>	<b>1,610</b>	<b>2,442</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,958</b>	<b>1,978</b>	<b>2,944</b>	<b>5,880</b>

Gli stanziamenti necessari per le risorse umane e le altre spese di natura amministrativa saranno coperti dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, unitamente, se necessario, a qualsiasi stanziamento supplementare che possa essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale e alla luce dei vincoli di bilancio.

### 3.2.4. Stima del fabbisogno di risorse umane

- La proposta/iniziativa non richiede l'impiego di risorse umane.
- La proposta/iniziativa richiede l'impiego di risorse umane, come spiegato di seguito.

#### 3.2.4.1. Finanziato dal bilancio votato

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)<sup>67</sup>

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)</b>			
20 01 02 01 (sede centrale e uffici di rappresentanza della Commissione)	4	5	6
20 01 02 03 (Delegazioni UE)	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0
01 01 01 11 (Ricerca diretta)	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0

<sup>67</sup> Si prega di specificare sotto la tabella quanti FTE tra quelli indicati sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG e qual è il vostro fabbisogno netto.

• Personale esterno (inFTE)				
20 02 01 (AC, END dall'"inviluppo globale")		2	2	2
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni dell'UE)		0	0	0
Admin. Linea di supporto [XX.01.YY.YY]	- presso la sede centrale	0	0	0
	- in Delegazioni dell'UE	0	5	10
01 01 01 02 (AC, END - Ricerca indiretta)		0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - Ricerca diretta)		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Rubrica 7		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Fuori rubrica 7		0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

Le risorse umane necessarie per l'iniziativa sono composte da 6 funzionari AD e 12 collaboratori esterni (10 AC e 2 END).

Al momento, la DG HOME ha 4 funzionari AD e 2 collaboratori esterni (END) che lavorano (FTE) su questa proposta legislativa in materia di rimpatrio. Come già indicato e spiegato nella presentazione della DG HOME per il PB 2026, sono necessari altri 3 funzionari AD per portare avanti i negoziati e seguire l'attuazione di questa nuova iniziativa e del futuro nuovo ecosistema per la digitalizzazione del processo di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. Dei 3 funzionari AD richiesti nel PB 2026, 2 sono necessari per sostenere i negoziati/preparativi prima dell'entrata in vigore del regolamento, per redigere gli atti di esecuzione/delegati e sono stati menzionati nella scheda finanziaria e digitale dell'attuale proposta. La DG Home ha chiarito nella presentazione della DG il motivo per cui le riassegnazioni interne non sono attualmente un'opzione praticabile (la DG Home le ha già utilizzate, per quanto possibile, per allineare le priorità con il personale necessario in altre aree di lavoro). La presente proposta prevede inoltre che 10 AC siano collocati nelle delegazioni dell'UE nei Paesi terzi, che non possono essere riallocati all'interno della DG HOME e devono essere assegnati alla DG HOME in aggiunta alla dotazione annuale.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Personale attuale disponibile nei servizi della Commissione	Personale aggiuntivo*			
		Da finanziare nell'ambito della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare con la linea BA	Da finanziare e con le tasse	In via eccezionale, dal bacino di reimpiego della Commissione dopo l'orientamento dal CMB*.
Posti in pianta stabile	4		N/D		2
Esterno personale (CA, INT)	2 persone END,		10 AC		

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e personale temporaneo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 personale: Supporto ai negoziati della proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio</li> <li>- 1 personale: Redazione di atti delegati e di esecuzione+ negoziati</li> <li>- 2 personale: Supporto agli Stati membri e a Frontex nell'attuazione</li> <li>- 1 personale: Redazione di un manuale</li> </ul>
Personale esterno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 END: sostegno ai negoziati sulla proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio</li> <li>- 1 END: Redazione di atti delegati e di esecuzione+ Negoziati, redazione di un manuale e sostegno agli Stati membri e a Frontex nell'esecuzione</li> <li>- 10 AC: Sostegno agli Stati membri e a Frontex nell'attuazione della riammissione nei paesi terzi</li> </ul>

### 3.2.5. Panoramica dell'impatto stimato sugli investimenti legati alle tecnologie digitali

Obbligatorio: la migliore stima degli investimenti in tecnologia digitale che la proposta/iniziativa comporta deve essere inclusa nella tabella sottostante.

In via eccezionale, se necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, gli stanziamenti della rubrica 7 devono essere presentati nella riga corrispondente.

Gli stanziamenti delle rubriche 1-6 devono essere indicati come "Spese informatiche per programmi operativi". Questa spesa si riferisce al bilancio operativo da utilizzare per riutilizzare/acquistare/sviluppare piattaforme/strumenti informatici direttamente collegati all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad es. licenze, studi, archiviazione dati, ecc.). Le informazioni fornite in questa tabella devono essere coerenti con i dettagli presentati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE Stanziamenti digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021 - 2027
<b>RUBRICA 7</b>					
Spese IT (aziendali)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Totale parziale RUBRICA 7</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Esterno RUBRICA 7</b>					
Spese informatiche per i programmi operativi	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Subtotale al di fuori della RUBRICA 7</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTALE</b>					
	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

### 3.2.6. *Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziato attraverso la riassegnazione all'interno della voce pertinente del quadro finanziario pluriennale (QFP).

I costi coperti dall'AMIF e da Frontex saranno finanziati nell'ambito dell'attuale QFP.

- richiede l'utilizzo del margine non allocato nella voce pertinente dell'MFF e/o l'utilizzo degli strumenti speciali definiti nel regolamento MFF.

Spiegare quanto richiesto, specificando le voci e le linee di bilancio interessate, importi corrispondenti e gli strumenti che si propone di utilizzare.

- richiede una revisione dell'MFF

Spiegare quanto richiesto, specificando le voci e le linee di bilancio interessate e importi corrispondenti.

### 3.2.7. *Contributi di terzi*

La proposta/iniziativa:

- non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi stimato di seguito:

Stanziamenti in milioni di euro (al terzo )

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

### 3.2.8 Stima delle risorse umane e utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

#### Fabbisogno di personale (unità equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	Anno	Anno	Anno
	2025	2026	2027
Agenti temporanei (gradi AD)	2	4	7
Agenti temporanei (gradi AST)	0	1	1
<i>Agenti temporanei (AD+AST) sottotale</i>	2	5	8
Personale a contratto	0	1	1
Esperti nazionali distaccati	0	1	2
<i>Agenti contrattuali e END sottotale</i>	0	2	3
<b>TOTALE personale</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

#### Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio UE in milioni di euro (al terzo )

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021 - 2027
	2025	2026	2027	
Titolo 1: Spese per il personale	0,148	0,599	1,124	<b>1,871</b>
Titolo 2: Infrastrutture e spese operative				<b>0,000</b>
Titolo 3: Spese operative				<b>0,000</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti coperti dal bilancio UE</b>	<b>0,148</b>	<b>0,599</b>	<b>1,124</b>	<b>1,871</b>

#### Panoramica/riassunto delle risorse umane e degli stanziamenti (in milioni di euro) richiesti dalla proposta/iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	Anno	Anno	Anno	TOTAL E 2021 - 2027
	2025	2026	2027	
Agenti temporanei (AD+AST)	2	5	8	
Agenti contrattuali	0	1	1	
Esperti nazionali distaccati	0	1	2	
<b>Totale personale</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	0,148	0,599	1,124	<b>1,871</b>
Stanziamenti coperti da tasse	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
Stanziamenti cofinanziati (se applicabile)	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
<b>TOTALE stanziamenti</b>	<b>0,148</b>	<b>0,599</b>	<b>1,124</b>	<b>1,871</b>

Si propone di rafforzare il bilancio di rimpatrio di Frontex, se necessario, nel 2025, 2026 e 2027, impiegando risorse interne al bilancio di Frontex in funzione del consumo effettivo. Il finanziamento oltre l'anno 2027 rientrerà nei negoziati del prossimo QFP.

### 3.3. Impatto stimato sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

–  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- su risorse proprie
- su altre entrate
- indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa

milioni di euro (al terzo)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Impatto della proposta/iniziativa <sup>68</sup>			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo .....					

Per le entrate con destinazione specifica, specificare la linea o le linee di spesa del bilancio interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad esempio, metodo/formula utilizzata per calcolare l'impatto sui ricavi o qualsiasi altra informazione).

[...]

#### 4. DIGITALE DIMENSIONI

##### 4.1. Requisiti di rilevanza digitale

Questa iniziativa è strettamente legata a un'altra iniziativa separata di prossima pubblicazione sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione (nuovo approccio comune ai rimpatri). Questa iniziativa separata di prossima pubblicazione affronterà in modo approfondito la digitalizzazione dei processi stabiliti dalla presente iniziativa.

Riferimento al requisito	Descrizione del requisito	Attore/i interessato/i o interessati dal requisito	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)	Il sistema comune dell'Unione per i rimpatri deve includere sistemi digitali per la gestione di il rimpatrio, la riammissione e reintegrazione dei cittadini di Paesi terzi.	Stati membri	Creazione di sistemi digitali	Soluzione digitale
Articolo 7, paragrafo 7	Obbligo di mettere a disposizione nel territorio di Schengen Informazioni Sistema il	Stati membri	Registrazione dei dati	Dati

<sup>68</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere netti, cioè lordi dopo la deduzione del 20% per le spese di riscossione.

	Ordine di restituzione europeo contenente gli elementi principali della decisione di restituzione.			
Articolo 21, paragrafo 5	Gli Stati membri devono stabilire nel diritto nazionale il metodo di comunicazione con i cittadini di Paesi terzi e il momento in cui la comunicazione si considera ricevuta e notificata al cittadino di un Paese terzo, oppure utilizzare il sistema digitale sviluppato e/o sostenuto dall'UE ai fini di tale comunicazione. e/o sostenuto dall'UE ai fini di tale comunicazione.	Stati membri	Notifica	Dati
Articolo 36, paragrafo 4	Le informazioni sull'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e sul documento di viaggio ottenuto devono essere caricate nel Sistema d'Informazione Schengen dall'autorità competente. autorità competente interessati. Tali informazioni e il documento di viaggio devono essere messi a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri su richiesta.	Stati membri	Registrazione dei dati	Dati

#### 4.2. Dati

Tipo di dati	Riferimento ai requisiti	Standard e/o specifiche (se applicabile)
Dati necessari per l'applicazione della presente iniziativa volta a istituire un sistema comune dell'UE per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE.	Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)	n/a
Comune forma per contenente gli elementi principali di	Articolo 7, paragrafo 7	n/a

il ritorno decisione (Ordine di restituzione europeo)		
Dati comunicati tra autorità competenti e cittadini di Paesi terzi.	Articolo 21, paragrafo 5	n/a
Informazioni sull'esito della richiesta di conferma della nazionalità e del documento di viaggio.	Articolo 36, paragrafo 4	n/a

#### **Allineamento con la strategia europea sui dati**

A causa del tipo di dati trattati e del fatto che tali dati saranno trattati per scopi molto specifici, l'iniziativa proposta ha una rilevanza molto limitata rispetto all'obiettivo di realizzare un vero e proprio mercato unico dei dati, che è l'obiettivo alla base della Strategia europea sui dati.

#### **Allineamento con la strategia europea sui dati**

A causa del tipo di dati trattati e del fatto che tali dati saranno trattati per scopi molto specifici, l'iniziativa proposta ha una rilevanza molto limitata rispetto all'obiettivo di realizzare un vero e proprio mercato unico dei dati, che è l'obiettivo alla base della Strategia europea sui dati.

#### **Allineamento al principio dell'una tantum**

Il principio dell'una tantum sarà considerato nel contesto di un'iniziativa separata sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione. Questa iniziativa separata affronterà la questione dell'automazione della produzione di statistiche affidabili e dettagliate, al fine di migliorare la definizione delle politiche. Verrà inoltre affrontata la questione dell'interoperabilità dei sistemi digitali esistenti e futuri nel campo del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

#### **Flussi di dati**

<b>Tipo di dati</b>	<b>Riferimento(i) a il requisito(s)</b>	<b>Attore che fornisce dati</b>	<b>Attore che riceve dati</b>	<b>Innesco per il scambio di dati</b>	<b>Frequenza (s e applicabile)</b>
Dati necessari per il applicazione dell'iniziativa present e iniziativa che mira a istituire un sistema comune dell'Unione per i rimpatri dei paesi terzi nazionali	Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)	Stati membri	Stati membri	Obbligo di rispettare requisiti procedurali	n/a
rimanere illegalmente nell'UE.					

<p>Forma comune per ritorno che contiene gli elementi principali di decisione di restituzione (ordine di restituzione europeo).  decisione di restituzione (Ordine di restituzione europeo).</p>	<p>Articolo 7, paragrafo 7</p>	<p>Stati membri attraverso il Sistema d'Informazione Schengen.</p>	<p>Stati membri attraverso il Sistema d'Informazione Schengen.</p>	<p>Obbligo di rispettare requisiti procedurali</p>	<p>n/a</p>
<p>Dati comunicati tra autorità competenti e cittadini di Paesi terzi.</p>	<p>Articolo 21, paragrafo 5</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Cittadini di paesi terzi</p>	<p>Necessità di comunicare con cittadini di paesi terzi</p>	<p>n/a</p>
<p>Informazioni su l'esito della richiesta di conferma della nazionalità e del documento di viaggio.</p>	<p>Articolo 36, paragrafo 4</p>	<p>Stati membri attraverso il Sistema d'Informazione Schengen.</p>	<p>Stati membri attraverso il Sistema d'Informazione Schengen.</p>	<p>Obbligo di rispettare requisiti procedurali</p>	<p>n/a</p>

### 4.3. Soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimento(i) ai requisiti	Principali funzionalità richieste	Organismo responsabile	Come è assicurata l'accessibilità?	Come si considera la riutilizzabilità?	Uso di Tecnologie AI (se applicabile)
Sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e del reinserimento di cittadini di Paesi terzi.	Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)	Tali sistemi dovrebbero gestire il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione dei cittadini di paesi terzi.	Stati membri	Tali sistemi dovrebbero essere accessibili alle autorità competenti degli Stati membri.	La condivisione e il riutilizzo dei dati essere dettagliato nell'iniziativa separata sulla digitalizzazione e dei caso gestione nell'ambito del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.	n/a

Sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di Paesi terzi.

Politica digitale e/o settoriale (quando sono applicabili)	Spiegazione di come si allinea
<i>Legge sull'AI</i>	n/a - se pertinente, saranno fornite spiegazioni nell'iniziativa separata sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.
<i>UE Quadro di riferimento per la sicurezza informatica</i>	n/a - se pertinente, saranno fornite spiegazioni nell'iniziativa separata sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.
<i>eIDAS</i>	n/a - se pertinente, saranno fornite spiegazioni nell'iniziativa separata sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

<b>Gateway digitale singolo e IMI</b>	n/a - se pertinente, saranno fornite spiegazioni nell'iniziativa separata sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.
<b>Altri</b>	n/a - se pertinente, saranno fornite spiegazioni nell'iniziativa separata sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

#### 4.4. Valutazione dell'interoperabilità

<b>Digitale pubblico o servizio o categoria dei servizi pubblici digitali</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimento(i) ai requisiti</b>	<b>Soluzione/e europea/e interoperabile/i (NON APPLICABILE)</b>	<b>Altre soluzioni di interoperabilità</b>
Servizi di immigrazione	Autorità competenti per l'applicazione delle norme sul rimpatrio.	Articolo 42, paragrafo 1, lettera d), articolo 7, paragrafo 7, Articolo 21, paragrafo 5, Articolo 36, paragrafo 4.	n/a	L'interoperabilità del digitale sistema di gestione digitale dei casi di cui al la presente iniziativa sarà sarà dettagliato in un'iniziativa separata iniziativa sulla digitalizzazione della gestione dei casi gestione dei casi in'area area di rimpatrio, riammissione e reintegrazione.

Servizio pubblico digitale #1: sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di Paesi terzi.

<b>Valutazione</b>	<b>Misure</b>	<b>Potenziati ostacoli rimanenti (se applicabile)</b>
--------------------	---------------	---

<p><b>Allineamento con le politiche digitali e settoriali esistenti.</b> L'interoperabilità del sistema digitale di gestione dei casi di cui presente iniziativa sarà affrontata in un'iniziativa separata sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.</p>	n/a	n/a
<p><b>Misure organizzative per un'agevole erogazione di servizi pubblici digitali transfrontalieri.</b> La governance del sistema digitale di gestione dei casi di cui presente iniziativa sarà affrontata in un'iniziativa separata sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.</p>	n/a	n/a
<p><b>Misure adottate per garantire una comprensione condivisa dei dati.</b> La condivisione e il riutilizzo dei dati elaborati nel sistema digitale di gestione dei casi di cui presente iniziativa saranno affrontati in un'iniziativa separata sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.</p>	n/a	n/a
<p><b>Utilizzo di specifiche tecniche e standard aperti concordati.</b></p>	n/a	n/a

#### 4.5. Misure a sostegno dell'implementazione del sito digitale

Il ruolo della Commissione e di altri attori (ad esempio, le agenzie dell'UE) sarà affrontato in un'iniziativa separata sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.



COMMISSIONE EUROPEA

Strasburgo, 11.3.2025  
COM(2025) 101 definitivo

ALLEGATO

**ALLEGATO**

**al**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio**

**Allegato Tabella di  
correlazione**

<b>Direttiva 2001/40/CE</b>	<b>Decisione 2004/191/CE</b>	<b>Direttiva 2008/115/CE</b>	<b>Il presente regolamento</b>
		Articolo 1	Articolo 1
		Articolo 2 (1), (3)	Articolo 2
		Articolo 2 (2) (a)	Articolo 3 (1)
		Articolo 3, punto 1	Articolo 4, 1
		Articolo 3, punto 2	Articolo 4, 2
		Articolo 3, punto 3	Articolo 4, punto (3)
		Articolo 3, punto 4	Articolo 4, punto (4)
		Articolo 3, punto 5	Articolo 4, 5
		Articolo 3, punto 6	Articolo 4, punto (8)
		Articolo 3, punto 7	Articolo 30
		Articolo 3, punto 8	Articolo 4, punto (6)
		Articolo 3, punto 9	-
		Articolo 4, paragrafi da 1 a 3	-
		Articolo 4 (4)	Articolo 3 (2)
		Articolo 5	Articoli 5 e 18
		Articolo 6	Articoli 7 e 8
		Articolo 7	Articolo 13
		Articolo 8, paragrafi da 1 a 5	Articolo 12
		Articolo 8 (6)	Articolo 15
		Articolo 9	Articolo 14
		Articolo 10	Articolo 20
		Articolo 11	Articoli 10 e 11
		Articolo 12	Articolo 7

<b>Direttiva 2001/40/CE</b>	<b>Decisione 2004/191/CE</b>	<b>Direttiva 2008/115/CE</b>	<b>Il presente regolamento</b>
		Articolo 13 (1), (2)	Articoli 26, 27 e 28
		Articolo 13 (3), (4)	Articolo 25
		Articolo 14	Articoli 13 e 14
		Articolo 15	Articoli 29, 32 e 33
		Articolo 16	Articolo 34
		Articolo 17	Articolo 35
		Articolo 18	Articolo 47
Articoli da 1 a 7		-	Articolo 9
	Articoli da 1 a 3	-	Articolo 9